

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 5 novembre 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (18CE1897)..... Pag. 1

Publicato nel n. L 222 del 3 settembre 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione, del 3 settembre 2018, che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti (18CE1898)..... Pag. 3

Publicato nel n. L 223 del 4 settembre 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP) (18CE1899)..... Pag. 21

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1214 della Commissione, del 29 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)] (18CE1900)..... Pag. 23


Decisione (UE) 2018/1215 del Consiglio, del 16 luglio 2018, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (18CE1901)..... Pag. 24

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1216 della Commissione, del 4 settembre 2018, relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria [notificata con il numero C(2018) 5885] (18CE1902)..... Pag. 30

Publicati nel n. L 224 del 5 settembre 2018




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1217 della Commissione, del 6 settembre 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara (18CE1903).....</u>	<i>Pag.</i> 33
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1218 della Commissione, del 6 settembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq (18CE1904).....</u>	<i>Pag.</i> 35
<u>Decisione (PESC) 2018/1219 del comitato politico e di sicurezza, del 23 agosto 2018, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromediterraneo (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/2432 (EUNAVFOR MED/1/2018) (18CE1905).....</u>	<i>Pag.</i> 37
<u>Decisione (UE) 2018/1220 della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (18CE1906).....</u>	<i>Pag.</i> 39
<i>Publicati nel n. L 226 del 7 settembre 2018</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (18CE1907).....</u>	<i>Pag.</i> 49
<u>Decisione (UE) 2018/1222 della Commissione, del 5 settembre 2018, relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage Age» [notificata con il numero C(2018) 5829] (18CE1908).....</u>	<i>Pag.</i> 55
<i>Publicati nel n. L 227 del 10 settembre 2018</i>	
<u>Decisione (UE, Euratom) 2018/1223 dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 5 settembre 2018, relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia (18CE1909).....</u>	<i>Pag.</i> 57
<i>Publicato nel n. L 228 del 11 settembre 2018</i>	
<u>Regolamento (UE) 2018/1224 della Commissione, del 6 settembre 2018, recante divieto di pesca dello scampo nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera irlandese (18CE1910).....</u>	<i>Pag.</i> 58
<u>Regolamento (UE) 2018/1225 della Commissione, del 6 settembre 2018, recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese (18CE1911).....</u>	<i>Pag.</i> 60
<u>Regolamento (UE) 2018/1226 della Commissione, del 6 settembre 2018, recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese (18CE1912).....</u>	<i>Pag.</i> 62
<u>Regolamento (UE) 2018/1227 della Commissione, del 6 settembre 2018, recante divieto di pesca del tonno obeso nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese (18CE1913).....</u>	<i>Pag.</i> 64
<u>Decisione n. 1/2018 del Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia, dell'8 maggio 2018, sulla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio [2018/1228] (18CE1914).....</u>	<i>Pag.</i> 66
<i>Publicati nel n. L 229 del 12 settembre 2018</i>	



RETTIFICHE

- Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (G U L 275 del 12 ottobre 2016) (18CE1915)..... Pag. 69
Publicato nel n. L 222 del 3 settembre 2018
- Rettifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008 (G U L 164 del 30 giugno 2015) (18CE1916)..... Pag. 69
Publicato nel n. L 223 del 4 settembre 2018
- Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (G U L 348 del 29 dicembre 2017) (18CE1917)..... Pag. 70
- Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (G U L 125 del 22 maggio 2018) (18CE1918)..... Pag. 70
Publicati nel n. L 225 del 6 settembre 2018



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2018/1211 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2002/917/CE del Consiglio ⁽¹⁾, l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus») ⁽²⁾ è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2003 ⁽³⁾.
- (2) Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la modifica dell'accordo Interbus allo scopo di estenderne l'ambito geografico, in modo da consentire l'adesione del Regno del Marocco, che attualmente non è prevista dall'accordo. La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un protocollo che modifica l'accordo Interbus, estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo («protocollo»). I negoziati si sono conclusi il 10 novembre 2017.
- (3) Un'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe contribuire allo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus. Al Regno del Marocco, che non è membro a pieno titolo della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti, ma ha lo status di osservatore, che non è sufficiente per l'adesione all'accordo Interbus, dovrebbe essere offerta la possibilità di aderire all'accordo.
- (4) È pertanto opportuno firmare a nome dell'Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus («accordo Interbus»), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, con riserva della sua conclusione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

⁽⁴⁾ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS

18CE1897



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1212 DELLA COMMISSIONE

del 3 settembre 2018

che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3 *bis*, paragrafo 8, l'articolo 3 *ter*, paragrafo 6, e l'articolo 3 *quater*, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2007/36/CE conferisce alle società quotate il diritto di identificare i propri azionisti e impone agli intermediari di cooperare in tale processo di identificazione. Tale direttiva mira inoltre a migliorare la comunicazione da parte delle società quotate ai propri azionisti, in particolare la trasmissione delle informazioni lungo la catena di intermediazione, e impone agli intermediari di favorire l'esercizio dei diritti degli azionisti. Tra questi diritti figurano il diritto di partecipare e votare nelle assemblee generali e diritti finanziari quali il diritto di ricevere la distribuzione degli utili o di partecipare ad altri eventi societari avviati dall'emittente o da soggetti terzi.
- (2) Il presente regolamento mira a impedire l'attuazione divergente delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE, che potrebbe avere come conseguenza l'adozione di norme nazionali incompatibili, accrescendo così i rischi e i costi delle operazioni transfrontaliere e mettendo in tal modo a repentaglio la loro efficacia ed efficienza, e comportando oneri supplementari per gli intermediari. L'uso di formati di dati e di strutture di messaggi comuni nelle comunicazioni dovrebbe consentire un efficiente e affidabile trattamento e interoperabilità tra gli intermediari, l'emittente e i suoi azionisti, garantendo così l'efficace funzionamento dei mercati dei capitali dell'Unione per le azioni.
- (3) In linea con l'ambito di applicazione del conferimento di poteri e con i principi di proporzionalità, il presente regolamento prevede soltanto requisiti minimi. Gli intermediari e gli altri operatori del mercato sono incoraggiati ad autoregolamentare ulteriormente tali formati in base alle esigenze dei diversi mercati. Essi potrebbero altresì cercare di standardizzare ulteriormente i messaggi di cui al presente regolamento e gli eventuali altri tipi di messaggi necessari per agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti, e di adottare nuove tecnologie che possano accrescere la trasparenza e la fiducia.
- (4) Per agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti e renderlo più efficace, in particolare a livello transfrontaliero, dovrebbe essere incoraggiato l'uso di tecnologie moderne nella comunicazione tra gli emittenti e i loro azionisti e da parte degli intermediari, compresi altri fornitori di servizi che partecipano a tali processi. Ogni comunicazione tra gli intermediari dovrebbe, nella misura del possibile, avvenire tramite formati leggibili a macchina e standardizzati che siano interoperabili e utilizzabili da tutti gli operatori e che consentano un trattamento interamente automatizzato (*straight-through processing*). Gli intermediari dovrebbero comunque rendere accessibili agli azionisti che non sono intermediari informazioni e mezzi per reagire secondo modalità ampiamente disponibili, e che consentano un trattamento interamente automatizzato da parte degli intermediari.

(1) GUL 184 del 14.7.2007, pag. 17.



- (5) I requisiti minimi riguardanti la richiesta di comunicazione di informazioni sugli azionisti e la risposta da trasmettere dovrebbero essere stabiliti in modo da garantire all'emittente un'applicazione uniforme, automatizzata e agevole del suo diritto di conoscere i propri azionisti.
- (6) Ferma restando la convocazione dell'assemblea generale, al fine di garantire il trattamento interamente automatizzato è necessario stabilire i requisiti minimi riguardanti i tipi e il formato delle informazioni nell'avviso di convocazione standardizzato da trasmettere, se necessario, lungo la catena di intermediazione agli azionisti. Lo scopo è anche quello di facilitare il trattamento delle istruzioni per il voto elettronico dagli azionisti all'emittente.
- (7) Il presente regolamento riguarda i diversi modelli di detenzione di azioni che esistono nei vari Stati membri, senza favorirne nessuno in particolare.
- (8) La legislazione nazionale della sede legale dell'emittente stabilirà quali sono gli obblighi che gli intermediari devono concretamente soddisfare al fine di agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti. Essi includeranno, ove necessario, l'obbligo di confermare la legittimazione degli azionisti a partecipare all'assemblea generale e l'obbligo di trasmissione dell'avviso di partecipazione all'emittente. A tale scopo, è necessario stabilire i tipi minimi di informazioni da includere in tale avviso di partecipazione.
- (9) Vi è ancora la necessità di standardizzare la conferma della legittimazione a partecipare all'assemblea generale: in effetti l'emittente può non essere a conoscenza delle informazioni esatte riguardo alle posizioni di legittimazione, o tali informazioni possono non essergli state trasmesse in modo efficace, in particolare a causa della comunicazione transfrontaliera. La conferma di tale legittimazione viene comunicata in modi divergenti, ad esempio per via elettronica attraverso la catena di intermediazione, o direttamente dall'ultimo intermediario all'emittente, o dall'ultimo intermediario su supporto cartaceo o in formato elettronico all'azionista o al cliente, a seconda del modello di detenzione dei titoli nel mercato rilevante. Il presente regolamento stabilisce i tipi minimi di informazioni da includere nella conferma o nella ricezione dei voti e nella registrazione e nel conteggio dei voti.
- (10) Un rapido trattamento delle comunicazioni nell'ambito della catena di intermediazione, soprattutto quando essa è costituita da depositari o da altri operatori a molteplici livelli e quando sono usati conti clienti omnibus, è essenziale al fine di garantire che le informazioni raggiungano gli azionisti oltre frontiera e che questi possano reagire in un lasso di tempo ragionevole ed entro i termini stabiliti per gli eventi societari dagli emittenti e gli intermediari. Al fine di proteggere e bilanciare i ragionevoli interessi degli azionisti e quelli degli emittenti e degli intermediari, è importante definire le scadenze da rispettare per la trasmissione delle informazioni sugli eventi societari e sulle azioni compiute dagli azionisti.
- (11) Poiché sono per lo più applicate norme di mercato volontarie per il trattamento delle operazioni societarie, compresi gli eventi societari di natura finanziaria come distribuzioni e riorganizzazioni societarie che incidono sull'azione sottostante, il presente regolamento stabilisce solo gli elementi e i principi più importanti da rispettare in tali procedure.
- (12) È fondamentale che siano prodotti dati affidabili e che i dati riservati siano trasmessi in modo sicuro. Intermediari, emittenti e fornitori di servizi degli emittenti dovrebbero disporre di procedure adeguate per garantire in particolare l'integrità e la sicurezza dei processi svolti, compresi i dati personali ai fini definiti nella direttiva 2007/36/CE.
- (13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- (1) «emittente»: una società con sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro, o un soggetto terzo nominato da tale società per svolgere i compiti di cui al presente regolamento;
- (2) «CSD emittente»: il depositario centrale di titoli che fornisce i servizi di base quali definiti ai punti 1 o 2 della sezione A dell'allegato del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ riguardo alle azioni negoziate su un mercato regolamentato;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).



- (3) «evento societario»: un'azione avviata dall'emittente o da un soggetto terzo, che implichi l'esercizio dei diritti conferiti dalle azioni e che può incidere o meno sull'azione sottostante, come la distribuzione di utili o un'assemblea generale;
- (4) «intermediario»: una persona quale definita all'articolo 2, lettera d), della direttiva 2007/36/CE e un intermediario di paese terzo ai sensi dell'articolo 3 *sexies* della direttiva 2007/36/CE;
- (5) «azione dell'azionista»: la risposta, istruzione o altra reazione dell'azionista o di un soggetto terzo da esso nominato, a seconda dei casi ai sensi della legge applicabile, ai fini dell'esercizio dei diritti conferiti all'azionista dalle azioni, nell'ambito di un evento societario;
- (6) «ultimo intermediario»: l'intermediario che, nella catena di intermediazione, fornisce i conti titoli per l'azionista;
- (7) «data di registrazione» (*record date*): la data stabilita dall'emittente alla quale sono determinati i diritti conferiti dalle azioni, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale, così come l'identità dell'azionista, in base alle posizioni consolidate consegnate nei libri del CSD emittente o di un altro primo intermediario tramite scrittura contabile alla chiusura delle sue attività;
- (8) «posizione di legittimazione»: la posizione dell'azionista alla «data di registrazione» a cui sono collegati i diritti conferiti dalle azioni, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale;
- (9) «primo intermediario»: il CSD emittente o altro intermediario nominato dall'emittente, che gestisce la registrazione delle azioni dell'emittente tramite scrittura contabile al livello più elevato in relazione alle azioni negoziate su un mercato regolamentato, o detiene tali azioni al livello più elevato per conto degli azionisti dell'emittente. Il primo intermediario può anche agire in qualità di ultimo intermediario;
- (10) «data di pagamento»: la data a cui all'azionista è dovuto il pagamento relativo ai ricavi di un evento societario, ove applicabile;
- (11) «periodo di scelta»: il periodo durante il quale l'azionista può scegliere fra le opzioni disponibili nell'ambito di un evento societario;
- (12) «data ultima di partecipazione»: l'ultima data in cui è possibile acquistare o trasferire le azioni con i connessi diritti di partecipazione all'evento societario, escluso il diritto di partecipare a un'assemblea generale;
- (13) «termine a tutela dell'acquirente»: data e ore massime entro cui un acquirente che non ha ancora ricevuto l'azione sottostante di un evento societario, che include le opzioni per l'azionista, deve istruire il venditore in merito alla scelta fra le opzioni;
- (14) «termine fissato dall'emittente»: data e ore massime, stabilite dall'emittente, per notificare all'emittente, a un soggetto terzo nominato dall'emittente o al CSD emittente le azioni dell'azionista relativamente all'evento societario e, nel contesto di un evento societario avviato da un soggetto terzo, da applicarsi ad ogni termine per notificare al soggetto terzo o a un soggetto terzo nominato da tale soggetto terzo le azioni dell'azionista relativamente all'evento societario avviato;
- (15) «ex data»: la data a decorrere dalla quale le azioni sono negoziate prive dei diritti da esse derivanti, incluso il diritto di partecipare e di votare in assemblea generale;
- (16) «ISIN»: il numero internazionale di identificazione dei titoli (*international securities identification number*) definito dall'ISO 6166 o secondo una metodologia compatibile;
- (17) «LEI»: l'identificativo della persona giuridica (*legal entity identifier*) ISO 17442, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Formati standardizzati, interoperabilità e lingue

1. Le informazioni di cui agli articoli da 3 a 8 del presente regolamento sono trasmesse dagli intermediari conformemente ai formati standardizzati di cui all'allegato, includono i tipi di informazioni minime e sono conformi ai requisiti di cui all'allegato.
2. Le informazioni che devono essere fornite dagli emittenti agli intermediari e che devono essere trasmesse agli azionisti lungo la catena di intermediazione sono in un formato che consente il trattamento in conformità del paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GUL 352 del 21.12.2012, pag. 20).



L'emittente fornisce le informazioni nella lingua in cui pubblica le sue informazioni finanziarie conformemente alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e, tranne quando ciò non è giustificato tenendo conto del suo azionariato, anche in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

3. La trasmissione fra intermediari avviene su formati elettronici e leggibili a macchina, che consentono interoperabilità e un trattamento interamente automatizzato e che si basano su norme del settore applicate internazionalmente come l'ISO o una metodologia compatibile con l'ISO.

4. Gli intermediari consentono agli azionisti che non sono intermediari l'accesso a tutte le informazioni così come a qualsiasi modalità di azione attraverso strumenti e strutture generalmente disponibili, salvo diversamente concordato da parte dell'azionista. Gli intermediari garantiscono che tali strumenti e strutture consentono il trattamento delle azioni dell'azionista da parte dell'intermediario in conformità del paragrafo 3.

Articolo 3

Richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti e risposta

1. I requisiti minimi riguardanti il formato di una richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti conformemente all'articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, figurano nella tabella 1 dell'allegato.

2. I requisiti minimi riguardanti il formato della risposta, da parte degli intermediari, a una richiesta ai sensi del paragrafo 1 figurano nella tabella 2 dell'allegato.

3. I requisiti minimi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione di tali richieste o risposte.

Articolo 4

Trasmissione dell'avviso di convocazione

1. I requisiti minimi riguardanti i tipi e il formato delle informazioni da trasmettere ai sensi dell'articolo 3 ter, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2007/36/CE, relativamente alla convocazione delle assemblee generali, figurano nella tabella 3 dell'allegato.

2. I requisiti minimi di cui al primo paragrafo sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione di tali avvisi di convocazione.

Articolo 5

Conferma della legittimazione degli azionisti a esercitare i propri diritti in assemblea generale

1. Onde agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti in assemblea generale, ivi compreso il diritto di partecipare e votare, come indicato all'articolo 3 quater, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, l'ultimo intermediario conferma, su domanda, all'azionista o al soggetto terzo nominato dall'azionista, la posizione di legittimazione che risulta dai suoi registri. Se vi è più di un intermediario nella catena di intermediazione, l'ultimo intermediario garantisce che le posizioni di legittimazione che risultano dai suoi registri corrispondano a quelle che risultano al primo intermediario.

Tale conferma da parte dell'ultimo intermediario all'azionista non è richiesta se la posizione di legittimazione è nota all'emittente o, a seconda dei casi, al primo intermediario, o viene loro trasmessa.

2. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene la conferma della legittimazione, e che sono rilevanti per il tipo di trasmissione, figurano nella tabella 4 dell'allegato.

3. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati di cui al secondo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi aggiornamento e cancellazione delle conferme di legittimazione.

⁽¹⁾ Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GUL 390 del 31.12.2004, pag. 38).



Articolo 6

Avviso di partecipazione dell'azionista all'assemblea generale

1. Onde agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti in assemblea generale, ivi compreso il diritto di partecipare e votare, come indicato all'articolo 3 *quater*, paragrafo 1, della direttiva 2007/36/CE, gli intermediari, se richiesto dall'emittente e su domanda dell'azionista, trasmettono l'avviso di partecipazione all'emittente per consentire all'azionista di esercitare esso stesso i propri diritti o di nominare un soggetto terzo che li eserciti su esplicita autorizzazione ed istruzione dell'azionista e nell'interesse di quest'ultimo.

2. Qualora l'avviso di partecipazione contenga un riferimento ai voti, l'ultimo intermediario garantisce che le informazioni riguardanti il numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto siano coerenti con la posizione di legittimazione. Nel caso in cui l'avviso sia trasmesso fra gli intermediari prima della data di registrazione, l'ultimo intermediario aggiorna l'avviso, se necessario, per rendere le informazioni coerenti.

3. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene l'avviso di partecipazione di un azionista a un'assemblea generale figurano nella tabella 5 dell'allegato.

I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati di cui al primo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, ai messaggi riguardanti aggiornamenti e cancellazioni degli avvisi di partecipazione.

Articolo 7

Formato della conferma di ricezione, registrazione e conteggio dei voti

1. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene una conferma di ricezione dei voti espressi elettronicamente, come indicato all'articolo 3 *quater*, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2007/36/CE, figurano nella tabella 6 dell'allegato.

2. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati che contiene una conferma di registrazione e conteggio dei voti trasmessa dall'emittente all'azionista o a un soggetto terzo nominato dall'azionista, come indicato all'articolo 3 *quater*, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2007/36/CE, figurano nella tabella 7 dell'allegato.

Articolo 8

Trasmissione di informazioni specifiche relative a eventi societari diversi dalle assemblee generali

1. Le informazioni che l'emittente deve fornire al primo intermediario o agli altri intermediari, così come le notifiche che devono essere trasmesse lungo la catena di intermediazione, comprendono tutti i dati fondamentali riguardanti l'evento societario diverso dall'assemblea generale che sono necessari all'intermediario per poter assolvere agli obblighi nei confronti dell'azionista derivanti dalla direttiva 2007/36/CE, o che sono necessari all'azionista per poter esercitare i propri diritti.

2. Per quanto riguarda la sequenza delle comunicazioni, le date e i termini relativi a un evento societario, si applicano i seguenti requisiti minimi:

- a) l'emittente notifica al primo intermediario e, nella misura del necessario, agli altri intermediari le informazioni sull'evento societario con un anticipo sufficiente che consenta ai partecipanti al mercato di reagire e di trasmettere le informazioni, e che consenta di trattare adeguatamente le negoziazioni pendenti o i *market claim* prima di ogni termine rilevante o dell'inizio di un periodo di scelta, a seconda dei casi;
- b) la data di pagamento è fissata il più vicino possibile alla data di registrazione, al termine fissato dall'emittente o al termine fissato dal soggetto terzo che avvia un evento societario, ove applicabile, in modo da consentire il trattamento del pagamento agli azionisti il più rapidamente possibile;
- c) nel caso di un evento societario che prevede opzioni per l'azionista, occorre che il periodo di scelta sia abbastanza lungo da lasciare agli azionisti e agli intermediari un tempo di reazione ragionevole;
- d) nel caso di un evento societario che prevede opzioni per l'azionista, occorre che la data ultima di partecipazione e il termine a tutela dell'acquirente precedano, in quest'ordine, il termine fissato dall'emittente, in modo da consentire l'adeguato trattamento delle richieste dell'acquirente prima della chiusura del periodo di scelta;
- e) nel caso di un evento societario condizionale, l'emittente notifica al primo intermediario le informazioni riguardanti l'esito dell'evento il prima possibile dopo il termine fissato dall'emittente e prima che nel corso dell'evento societario sia effettuato qualunque pagamento.



3. Trascorsa la data di pagamento dell'evento societario, il primo intermediario oppure, ove vi sia più di un intermediario nella catena, tutti gli intermediari trasmettono a turno le informazioni sulle azioni compiute o sulle operazioni concluse dall'intermediario per conto dell'azionista. Le informazioni che l'intermediario deve trasmettere includono come minimo gli esiti derivanti dall'azione dell'azionista in un evento societario che prevede opzioni, le posizioni di legittimazione o consolidate, i ricavi ricevuti, così come gli esiti di eventuali *market claim*, nella misura in cui ciò è rilevante per l'azionista.

4. I tipi minimi di informazioni e di elementi di dati da fornire e trasmettere, nella misura rilevante per l'operazione societaria, ai sensi dell'articolo 3 *ter*, paragrafi 1, 2, 3 e 5, della direttiva 2007/36/CE, per quanto riguarda gli eventi societari diversi dalle assemblee generali, figurano nella tabella 8 dell'allegato.

I requisiti di cui al primo comma sono applicabili anche, nella misura necessaria, a qualsiasi cancellazione o aggiornamento di tali notifiche.

Articolo 9

Termini che gli emittenti e gli intermediari devono rispettare per gli eventi societari e per le procedure di identificazione degli azionisti

1. L'emittente che dà origine all'evento societario fornisce agli intermediari le informazioni in merito a tale evento in maniera tempestiva, al più tardi la stessa giornata operativa in cui annuncia l'evento ai sensi della legge applicabile.

2. Nel trattare e trasmettere le informazioni sull'evento societario l'intermediario garantisce, ove necessario, che gli azionisti abbiano tempo sufficiente per reagire alle informazioni ricevute in modo da rispettare il termine fissato dall'emittente o la data di registrazione.

Il primo intermediario e qualsiasi altro intermediario che riceve le informazioni riguardanti un evento societario trasmette tali informazioni all'intermediario successivo della catena senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui le ha ricevute. Se riceve le informazioni dopo le ore 16.00 della giornata operativa, l'intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva.

Se dopo la prima trasmissione di informazioni la posizione azionaria rilevante cambia, il primo intermediario e qualsiasi altro intermediario della catena trasmette in aggiunta le informazioni ai nuovi azionisti nei suoi registri, secondo le posizioni di fine giornata di ogni giornata operativa, fino alla data di registrazione.

3. L'ultimo intermediario trasmette all'azionista le informazioni riguardanti l'evento societario senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui le ha ricevute. Se riceve le informazioni dopo le ore 16.00 della giornata operativa, l'intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva. Egli conferma inoltre la legittimazione dell'azionista a partecipare all'evento societario senza indebito ritardo e in tempo utile affinché possa essere rispettato il termine fissato dall'emittente o la data di registrazione, se del caso.

4. Dopo aver ricevuto le informazioni riguardanti l'azione dell'azionista, ciascun intermediario le trasmette senza indugio all'emittente, secondo una procedura che consente il rispetto del termine fissato dall'emittente o della data di registrazione.

Ogni requisito supplementare relativo all'azione dell'azionista, che l'emittente gli chiede di fornire ai sensi della legge applicabile e che non può essere trattato su formato leggibile a macchina o in modo interamente automatizzato come stabilito all'articolo 2, paragrafo 3, è trasmesso dall'intermediario senza indugio e in tempo utile affinché possa essere rispettato il termine fissato dall'emittente o la data di registrazione.

L'ultimo intermediario non può fissare un termine per l'azione dell'azionista a prima di tre giorni lavorativi prima del termine fissato dall'emittente o della data di registrazione. L'ultimo intermediario può avvertire l'azionista dei rischi connessi ai cambiamenti della posizione azionaria in prossimità della data di registrazione.

5. La conferma di ricezione dei voti espressi elettronicamente, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è fornita al votante immediatamente dopo la votazione.

La conferma di registrazione e conteggio dei voti, di cui all'articolo 7, paragrafo 2, è fornita dall'emittente in modo tempestivo, al più tardi 15 giorni dopo la richiesta o l'assemblea generale, a seconda di quale è posteriore, a meno che le informazioni siano già disponibili.

6. La richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti presentata dall'emittente o da un soggetto terzo da esso nominato è trasmessa dagli intermediari, in funzione della portata della richiesta, all'intermediario successivo della catena senza indugio, al più tardi entro la chiusura della stessa giornata operativa in cui è stata ricevuta la richiesta. Se riceve la richiesta dopo le 16.00 della giornata operativa, l'intermediario trasmette le informazioni senza indugio, al più tardi entro le ore 10.00 della giornata operativa successiva.



La risposta alla richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti è fornita e trasmessa da ciascun intermediario al destinatario indicato nella richiesta senza indugio, al più tardi entro la giornata operativa immediatamente successiva alla data di registrazione o alla data di ricezione della richiesta da parte dell'intermediario che trasmette la risposta, a seconda di quale è posteriore.

Il termine di cui al secondo comma non si applica alle risposte alle richieste o, ove applicabile, a quelle parti delle richieste che non possono essere trattate su formato leggibile a macchina o in modo interamente automatizzato come stabilito all'articolo 2, paragrafo 3. Non si applica neanche alle risposte alle richieste ricevute dall'intermediario più di sette giorni lavorativi dopo la data di registrazione. In questi casi l'intermediario fornisce e trasmette la risposta senza indugio, e in ogni caso entro il termine fissato dall'emittente.

7. I termini di cui ai paragrafi da 1 a 6 si applicano, nella misura del necessario, a qualsiasi cancellazione o aggiornamento delle informazioni rilevanti.

8. L'intermediario appone un timbro con l'indicazione temporale a tutte le comunicazioni di cui al presente articolo.

Articolo 10

Requisiti minimi di sicurezza

1. Nel trasmettere le informazioni agli intermediari, agli azionisti o ai soggetti terzi nominati dagli azionisti ai sensi degli articoli 3 bis, 3 ter e 3 quater della direttiva 2007/36/CE, l'emittente e l'intermediario attuano adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza, l'integrità e l'autenticità delle informazioni provenienti dall'emittente o dal soggetto terzo che dà origine all'evento societario. Gli intermediari attuano tali misure anche rispetto alla trasmissione di informazioni all'emittente o al soggetto terzo nominato dall'emittente.

2. L'intermediario che riceve dall'emittente o da un soggetto terzo nominato dall'emittente una richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti, o qualsiasi altra comunicazione di cui al presente regolamento, che deve essere trasmessa lungo la catena di intermediazione, o agli azionisti, verifica che la richiesta o l'informazione trasmessa provenga dall'emittente.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 3 settembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Tabella 1

Richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche relative alla richiesta (per ogni ISIN va inviata una richiesta distinta)			
1. Identificatore unico della richiesta	Numero unico che specifica ogni richiesta di comunicazione	[24 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
2. Tipo di richiesta	Tipo di richiesta (<i>richiesta di comunicazione dell'identità degli azionisti</i>)	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
3. Portata della richiesta	Specificare se la richiesta deve essere inoltrata agli altri intermediari lungo la catena di intermediazione e se questi devono rispondervi. In caso negativo lasciare la casella in bianco.	[Casella facoltativa. Se applicabile, quindi compilata: S]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
4. ISIN	Definizione	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Data di registrazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Termine fissato dall'emittente	Definizione. Il termine fissato dall'emittente è stabilito conformemente all'articolo 9 del presente regolamento.	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
7. Quantità soglia che limita la richiesta	Se applicabile. La soglia è espressa in numero assoluto di azioni.	[Casella facoltativa. Se applicabile, quindi compilata: 15 caratteri numerici]	Emittente
8. Data a decorrere dalla quale sono detenute le azioni	Se applicabile. Se l'emittente decide di includere nella sua richiesta la data a decorrere dalla quale sono detenute le azioni, deve indicare nella richiesta come deve essere determinata tale data. Questo può incidere sul trattamento interamente automatizzato (<i>straight through processing</i>) della richiesta.	[Casella facoltativa. Se applicabile, quindi compilata: S]	Emittente
B. Specifiche relative al destinatario della risposta			
1. Identificatore unico del destinatario della risposta	Numero di registrazione nazionale unico preceduto dal codice paese riferito al paese della sua sede legale o LEI dell'emittente, o soggetto terzo nominato dall'emittente, CSD emittente, altro intermediario o fornitore di servizi, a seconda del caso, a cui la risposta è trasmessa dall'intermediario.	[20 caratteri alfanumerici. Il codice paese deve essere a 2 lettere in base ai codici paese alpha-2 dell'ISO 3166-1, o deve essere formato secondo una metodologia compatibile]	Emittente
2. Nome del destinatario della risposta		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente
3. Indirizzo del destinatario della risposta	Indirizzo BIC, indirizzo e-mail protetto o certificato, URL di un portale web sicuro o altri dati relativi all'indirizzo che garantiscano la ricezione e la sicurezza della trasmissione.	[Campo alfanumerico]	Emittente




Tabella 2

Risposta a una richiesta di comunicazione di informazioni riguardanti l'identità degli azionisti

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche della richiesta originale da parte dell'emittente			
1. Identificatore unico della richiesta	Cfr. tabella 1, casella A.1	[24 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
2. Identificatore unico della risposta	Numero unico che identifica ciascuna risposta	[24 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
3. Tipo di richiesta	Cfr. tabella 1, casella A.2	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
4. ISIN	Cfr. tabella 1, casella A.4	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Data di registrazione	Cfr. tabella 1, casella A.5	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
B. Informazioni riguardanti la partecipazione azionaria fornite dall'intermediario che trasmette la risposta			
1. Identificatore unico dell'intermediario che trasmette la risposta	Numero di registrazione nazionale unico preceduto dal codice paese riferito al paese della sua sede legale o LEI	[20 caratteri alfanumerici. Il codice paese deve essere nella forma stabilita nella tabella 1, casella B.1]	Intermediario che trasmette la risposta
2. Nome dell'intermediario che trasmette la risposta		[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
3. Numero totale di azioni detenute dall'intermediario che trasmette la risposta	Il numero totale è pari alla somma dei numeri indicati nelle caselle B.4 e B.5	[15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Intermediario che trasmette la risposta
4. Numero di azioni detenute a nome proprio dall'intermediario che trasmette la risposta		[15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Intermediario che trasmette la risposta
5. Numero di azioni detenute per conto di qualcun altro dall'intermediario che trasmette la risposta		[15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Intermediario che trasmette la risposta
6. Identificatore unico dell'operatore del conto titoli	LEI dell'operatore del conto titoli, cioè l'intermediario a monte della catena presso il quale l'intermediario che trasmette la risposta ha un conto titoli	[20 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
7. Numero del conto titoli	Numero del conto titoli dell'intermediario che trasmette la risposta presso l'intermediario a monte della catena.	[20 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta



Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
C. Informazioni sull'identità degli azionisti detenute dall'intermediario che trasmette la risposta (rubrica ripetibile: compilare separatamente per ciascun azionista noto all'intermediario che trasmette la risposta, incluso, ove applicabile, per la posizione detenuta a proprio nome dall'intermediario che trasmette la risposta)			
1(a). Identificatore unico dell'azionista nel caso si tratti di una persona giuridica	(1) Numero di registrazione nazionale unico preceduto dal codice paese per il suo paese di registrazione o LEI, o	[20 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
	(2) nel caso in cui non sia disponibile né un LEI né un numero di registrazione, un codice di identificazione bancario (BIC) preceduto dal codice paese per il suo paese di registrazione, OPPURE	[11 caratteri alfanumerici]	
	(3) un codice cliente che identifica in modo univoco ogni struttura o persona giuridica preceduto dal codice paese riguardante il suo paese di registrazione	[50 caratteri alfanumerici. Il codice paese deve essere nella forma stabilita nella tabella 1, casella B.1]	
1(b). Identificatore unico dell'azionista nel caso si tratti di una persona fisica	Identificativo nazionale ai sensi dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*)	[35 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
2(a). Nome dell'azionista nel caso si tratti di una persona giuridica		[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
2(b). Nome dell'azionista nel caso si tratti di una persona fisica	(1) Nome/Nomi di battesimo dell'azionista. Nel caso in cui vi siano più nomi di battesimo, separarli tutti con una virgola	[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
	(2) Cognome/Cognomi dell'azionista. Nel caso in cui vi siano più cognomi, separarli tutti con una virgola	[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
3. Via e numero		[140 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
4. Codice postale		[10 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
5. Località		[35 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
6. Paese	Codice paese	[Codice paese a 2 lettere nella forma stabilita nella tabella 1, casella B.1]	Intermediario che trasmette la risposta
7. Codice postale - Casella postale		[10 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta
8. Numero di casella postale		[10 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta



Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati	
9. Indirizzo e-mail	Indirizzo e-mail. Se non disponibile, lasciare la casella in bianco.	[255 caratteri alfanumerici]	Intermediario che trasmette la risposta	
Rubrica ripetibile (compilare per i vari tipi di partecipazione azionaria o date relative alla partecipazione azionaria)	10. Tipo di partecipazione azionaria	Indicazione del tipo di partecipazione azionaria. Selezionare: O = partecipazione azionaria a nome proprio; N = partecipazione azionaria detenuta da un mandatario; B = deposito titoli; U = sconosciuta	[1 carattere alfanumerico]	Intermediario che trasmette la risposta
	11. Numero di azioni detenute dall'azionista presso l'intermediario che trasmette la risposta	Numero di azioni detenute dall'azionista e riportate dall'intermediario che trasmette la risposta	[15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Intermediario che trasmette la risposta
	12. Data iniziale della partecipazione azionaria	Se applicabile.	[Data (AAAAMMGG)]	Intermediario che trasmette la risposta
	13. Nome del soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile, questa casella deve identificare il soggetto terzo autorizzato a prendere decisioni sugli investimenti per conto dell'azionista	[Casella facoltativa. Se applicabile, formato delle caselle C.2(a) o C.2(b) di cui sopra]	Intermediario che trasmette la risposta
	14. Identificatore unico del soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile, questa casella deve identificare il soggetto terzo autorizzato a prendere decisioni sugli investimenti per conto dell'azionista	[Casella facoltativa. Se applicabile, identificatore unico nel formato delle caselle C.1(a) o C.1(b) di cui sopra]	Intermediario che trasmette la risposta


(*) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449).

Tabella 3

Avviso di convocazione

Conformemente all'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE, qualora le informazioni di cui alla presente tabella e relative alla convocazione di un'assemblea generale siano disponibili per gli azionisti sul sito Internet dell'emittente, l'avviso di convocazione preparato dall'emittente e trasmesso dagli intermediari dovrà contenere solo le rubriche A, B e C, compreso l'hyperlink dell'URL che rinvia al sito Internet in cui si possono trovare le informazioni.

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche relative al messaggio			
1. Identificatore unico dell'evento	Numero unico	[Campo alfanumerico]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
2. Tipo di messaggio	Tipo di messaggio (ad esempio avviso di convocazione, cancellazione o aggiornamento)	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato



Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
----------------------	-------------	---------	----------------------

B. Specifiche relative all'emittente


1. ISIN	Definizione. ISIN dell'azione per cui è emesso l'avviso. Casella ripetibile: in caso di più classi, indicare tutti gli ISIN	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
2. Nome dell'emittente		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente

C. Specifiche relative all'assemblea

1. Data dell'assemblea generale		[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
2. Ora dell'assemblea generale	Specificazione dell'ora di inizio dell'assemblea generale, incluso il fuso orario applicabile	[UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
3. Tipo di assemblea generale	Specificazione del tipo di assemblea generale indetta	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente
4. Luogo dell'assemblea generale	Specificazione dell'indirizzo del luogo in cui si tiene l'assemblea generale, inclusa l'URL o l'indirizzo virtuale, se applicabile. Se vi sono più luoghi, viene specificato ciascun indirizzo.	[255 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Data di registrazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Localizzatore uniforme di risorse (<i>Uniform Resource Locator - URL</i>)	Hyperlink dell'URL che rinvia al sito web in cui sono accessibili tutte le informazioni necessarie da fornire agli azionisti prima dell'assemblea generale, comprese le procedure per partecipare e votare e per esercitare altri diritti, come stabilire punti all'ordine del giorno.	[255 caratteri alfanumerici]	Emittente

D. Partecipazione all'assemblea generale (rubrica ripetibile: compilare per ogni modalità alternativa disponibile di partecipazione)

1. Modalità di partecipazione dell'azionista	Modalità di partecipazione quale: VI = partecipazione virtuale; PH = partecipazione di persona; PX = partecipazione tramite un rappresentante; EV = voto per corrispondenza. Qualsiasi altra modalità disponibile va anch'essa indicata in modo standardizzato	[2 caratteri alfanumerici]	Emittente
2. Termine fissato dall'emittente per la notificazione della partecipazione	Data e orario limite entro cui l'azionista deve notificare all'emittente la propria partecipazione	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
3. Termine per il voto fissato dall'emittente	Data e orario limite entro cui l'azionista deve trasmettere i voti all'emittente, indicati, nella misura in cui ciò è applicabile, per modalità di partecipazione.	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente




Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
E. Ordine del giorno (rubrica ripetibile: compilare per ogni punto all'ordine del giorno)			
1. Identificatore unico del punto all'ordine del giorno	Numero unico	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente
2. Titolo del punto all'ordine del giorno	Voce o breve sintesi, o titolo del punto all'ordine del giorno	[100 caratteri alfanumerici]	Emittente
3. Localizzatore uniforme di risorse (<i>Uniform Resource Locator - URL</i>) della documentazione	Se applicabile. URL specifico della documentazione relativa al punto all'ordine del giorno. Se non vi è documentazione rilevante lasciare la casella in bianco.	[Se compilata: 255 caratteri alfanumerici]	Emittente
4. Voto	Se applicabile. Indicare se il punto all'ordine del giorno è soggetto a un voto vincolante (BV) o a un voto di natura consultiva (AV). Se il punto all'ordine del giorno non è soggetto a voto lasciare la casella in bianco.	[Se compilata: 2 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Opzioni di voto alternative	Se applicabile. Specificazione di tutte le opzioni di voto alternative a disposizione dell'azionista per il punto all'ordine del giorno: voto favorevole (VF); voto contrario (VA); astensione (AB); voto in bianco (BL) o altro (OT). Se il punto all'ordine del giorno non è soggetto a voto lasciare la casella in bianco.	[Se compilata: 2 caratteri alfanumerici]	Emittente
F. Specifiche relative ai termini per l'esercizio di altri diritti da parte degli azionisti (rubrica ripetibile: compilare per ogni termine esistente)			
1. Oggetto del termine	Specificazione del diritto dell'azionista cui si applica il termine (come presentare proposte di delibera o stabilire punti all'ordine del giorno)	[100 caratteri alfanumerici]	Emittente
2. Termine applicabile fissato dall'emittente	Specificazione del termine relativo all'esercizio, da parte dell'azionista, del diritto di cui sopra.	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente

Tabella 4

Conferma della legittimazione

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche relative all'assemblea generale e al messaggio			
1. Identificatore unico della conferma	Numero unico	[12 caratteri alfanumerici]	Ultimo intermediario
2. Nome dell'emittente		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente



Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
3. Identificatore unico dell'evento	Identificatore unico dell'assemblea generale, come deciso dall'emittente o da un soggetto terzo da esso nominato	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
4. Tipo di messaggio	Tipo di messaggio (conferma della legittimazione)	[4 caratteri alfanumerici]	Ultimo intermediario
5. ISIN	Definizione	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente

B. Specifiche relative alla posizione di legittimazione in termini di azioni (rubrica ripetibile: compilare per ciascun conto titoli dell'azionista)

1. Data di registrazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
2. Posizione di legittimazione	Definizione	[24 caratteri numerici]	Ultimo intermediario
3. Numero del conto titoli		[20 caratteri alfanumerici]	Ultimo intermediario
4. Nome del titolare del conto		[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario


C. Specifiche relative all'azionista (persona giuridica o fisica)

1. Nome dell'azionista	Per le persone giuridiche o fisiche	[Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario
2. Identificatore unico dell'azionista	Per le persone giuridiche o fisiche	[Formato della tabella 2, casella C.1(a) o C.1(b)]	Ultimo intermediario
3. Nome del rappresentante o altro soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile	[Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario
4. Identificatore unico del rappresentante o altro soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile	[Formato della tabella 2, casella C.1(a) o C.1(b)]	Ultimo intermediario

Tabella 5

Avviso di partecipazione

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche relative all'avviso			
1. Identificatore unico dell'avviso di partecipazione	Identificatore unico	[Campo alfanumerico]	Ultimo intermediario
2. Tipo di messaggio	Specificazione del tipo di messaggio	[4 caratteri alfanumerici]	Ultimo intermediario



Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
3. Identificatore unico dell'evento	Identificatore unico dell'assemblea generale, come deciso dall'emittente o da un soggetto terzo da esso nominato	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
4. ISIN	Definizione.	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente

B. Partecipazione (specificare per ogni modalità di partecipazione)

1. Modalità di partecipazione	Specificazione, nella misura in cui ciò è applicabile, della modalità di partecipazione dell'azionista. Se intervengono più modalità specificare ciascuna di esse, in linea con le alternative disponibili alla tabella 3, punto D, come partecipazione di persona, partecipazione tramite un rappresentante, o voto elettronico.		Ultimo intermediario o azionista, a seconda dei casi
2. Nome dell'azionista		[Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario o azionista
3(a). Identificatore unico dell'azionista nel caso si tratti di una persona giuridica	Cfr. tabella 2, casella C, (1)(a)	[Formato della tabella 2, casella C.1(a)]	Ultimo intermediario o azionista
3(b). Identificatore unico dell'azionista nel caso si tratti di una persona fisica	Cfr. tabella 2, casella C, (1)(b)	[Formato della tabella 2, casella C.1(b)]	Ultimo intermediario o azionista
4. Nome del rappresentante o altro soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile	[Facoltativo. Se compilata: formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Ultimo intermediario o azionista
5. Identificatore unico del rappresentante o altro soggetto terzo nominato dall'azionista	Se applicabile	[Facoltativo. Se compilata: formato della tabella 2, casella C.1(a) o C.1(b)]	Ultimo intermediario o azionista

C. Votazione, se applicabile (rubrica ripetibile: compilare per ogni punto all'ordine del giorno)

1. Punto all'ordine del giorno	Identificatore unico del punto all'ordine del giorno, tabella 3.	[Formato della tabella 3, casella E.1]		
Rubrica ripetibile, da compilare per ciascuna posizione di voto.	2. Posizione di voto	Indicazione della posizione di voto	[Formato della tabella 3, casella E.5]	Ultimo intermediario o azionista
	3. Numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto	Numero di azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di voto, per punto all'ordine del giorno e per ciascuna posizione di voto. Se la posizione di voto si applica a tutte le azioni, lasciare la casella in bianco.	[Se compilata: 15 caratteri numerici con, se del caso, un separatore decimale]	Ultimo intermediario o azionista



Tabella 6


Conferma di ricezione dei voti

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
1. Identificatore unico della conferma di ricezione	Numero unico	[12 caratteri alfanumerici]	Intermediario o soggetto che conferma
2. Tipo di messaggio	Specificazione del tipo di conferma	[4 caratteri alfanumerici]	Intermediario
3. Identificatore unico dell'evento	Identificatore unico dell'evento dell'assemblea generale	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente/Intermediario
4. ISIN	Definizione.	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. Data dell'assemblea generale		[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Nome dell'emittente		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente
7. Nome del soggetto che conferma		[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Soggetto che conferma
8. Nome della persona che ha espresso il voto		[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Soggetto che conferma
9. Nome dell'azionista		[Casella facoltativa. Se applicabile, quindi compilata: [140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Intermediario o soggetto che conferma.

Tabella 7

Conferma di registrazione e di conteggio dei voti

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
1. Identificatore unico della conferma	Numero unico	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente/Intermediario
2. Tipo di messaggio	Specificazione del tipo di conferma	[4 caratteri alfanumerici]	Emittente/Intermediario
3. Identificatore unico dell'evento	Identificatore unico dell'evento dell'assemblea generale	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente/Intermediario
4. ISIN	Definizione.	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente




Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
5. Data dell'assemblea generale		[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Nome dell'emittente		[140 caratteri alfanumerici]	Emittente
7. Nome dell'azionista	[Casella facoltativa, se il nome dell'azionista è indicato.]	[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	Emittente
8. Nome del soggetto terzo nominato dall'emittente	[Casella facoltativa, se il nome del soggetto terzo nominato dall'emittente è indicato.]	[140 caratteri alfanumerici. Formato della tabella 2, casella C.2(a) o C.2(b)]	
9. Modalità	Specificazione della modalità con cui i voti registrati e conteggiati sono stati ricevuti dall'emittente, incluso se ciò è avvenuto prima dell'assemblea o all'assemblea.	[70 caratteri alfanumerici]	Emittente
10. Data e ora della ricezione	[Casella facoltativa, solo se il voto è stato espresso prima dell'assemblea generale]. Specificazione della data e, se disponibile, dell'ora a cui sono stati ricevuti i voti registrati e conteggiati.	[Data (AAAAMMGG)] UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
11. Identificatore unico del voto	Se disponibile, identificatore unico della comunicazione contenente i voti registrati e conteggiati dall'emittente.	[12 caratteri alfanumerici]	Azionista o soggetto terzo nominato dall'emittente

Tabella 8

Notifica di eventi societari diversi dalle assemblee generali

Conformemente all'articolo 3 *ter*, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3 *ter*, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE, se l'emittente ha reso disponibili agli azionisti sul suo sito Internet le informazioni riguardanti gli eventi societari (diversi dalle assemblee generali), comprese le informazioni e gli elementi di dati inclusi nella tabella qui di seguito, nella misura in cui ciò è rilevante per l'operazione societaria, la notifica degli eventi societari dovrà contenere solo la rubrica A, e l'hyperlink dell'URL che rinvia al sito Internet in cui si possono trovare le informazioni.

Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
A. Specifiche dell'evento societario			
1. Identificatore unico dell'evento societario	Numero unico	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
2. Tipo di evento societario	Specificazione del tipo di evento societario, ad esempio distribuzione degli utili o riorganizzazione delle azioni dell'emittente	[42 caratteri alfanumerici]	Emittente o soggetto terzo da esso nominato
3. ISIN	Definizione. ISIN dell'azione sottostante	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente



Tipo di informazioni	Descrizione	Formato	Provenienza dei dati
4. ISIN	Se applicabile, ISIN dell'azione o del titolo intermedi	[12 caratteri alfanumerici]	Emittente
5. URL	Hyperlink dell'URL che rinvia al sito Internet in cui gli azionisti possono consultare tutte le informazioni relative all'evento societario	[255 caratteri alfanumerici]	Emittente


B. Date rilevanti dell'evento societario (da inserire solo se applicabili nel caso dell'evento societario in questione)

1. Data ultima di partecipazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Primo intermediario
2. Ex data	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Primo intermediario
3. Data di registrazione	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
4. Inizio del periodo di scelta	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
5. Giorno ultimo del periodo di scelta	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
6. Termine fissato dall'emittente	Definizione	[Data (AAAAMMGG); UTC (Tempo Coordinato Universale)]	Emittente
7. Data di pagamento	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Emittente
8. Termine a tutela dell'acquirente	Definizione	[Data (AAAAMMGG)]	Intermediario

C. Specifiche relative alle scelte che ha a disposizione l'azionista (rubrica ripetibile: compilare per ogni ISIN, ove applicabile)

1. Opzioni alternative per l'azionista	Specificazione delle opzioni	[100 caratteri alfanumerici]	Emittente
--	------------------------------	------------------------------	-----------

18CE1898



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1213 DELLA COMMISSIONE**del 28 agosto 2018****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Rucavas baltais sviests» presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Rucavas baltais sviests» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


La denominazione «Rucavas baltais sviests» (IGP) è registrata.

La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 139 del 20.4.2018, pag. 13.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

18CE1899



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1214 DELLA COMMISSIONE

del 29 agosto 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Morcilla de Burgos» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Morcilla de Burgos» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) La Commissione ha ricevuto due notifiche di opposizione seguite da due dichiarazioni di opposizione motivate ai sensi dell'articolo 51, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 da parte del sig. Iñaki Libano, Colonia, Germania, e del sig. Diego Garcia rappresentante della società Hydroplus, Chatou, Francia, che ha giudicato irricevibili. A norma dell'articolo 51 di detto regolamento, le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo e stabilite o residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello di presentazione della domanda non possono presentare una notifica di opposizione direttamente alla Commissione.
- (3) La denominazione «Morcilla de Burgos» deve pertanto essere registrata.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Morcilla de Burgos» (IGP) è registrata.


La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Phil HOGAN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 455 del 6.12.2016, pag. 7.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

DECISIONE (UE) 2018/1215 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 2018

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del Comitato per l'occupazione ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Gli Stati membri e l'Unione si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi della piena occupazione e del progresso sociale di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Gli Stati membri, tenuto conto delle prassi nazionali in materia di responsabilità delle parti sociali, considerano la promozione dell'occupazione una questione di interesse comune e coordinano in sede di Consiglio le loro azioni al riguardo.
- (2) L'Unione deve combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, così come la parità tra donne e uomini. Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione deve tenere conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione e formazione.
- (3) Conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione ha creato e applicato strumenti di coordinamento delle politiche di bilancio, macroeconomiche e strutturali. Nell'ambito di tali strumenti, i presenti orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, insieme agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione definiti nella raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio ⁽⁴⁾, costituiscono gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020. Essi devono guidare l'attuazione delle politiche negli Stati membri e nell'Unione, rispecchiando l'interdipendenza tra gli Stati membri. Lo scopo è ottenere, grazie alla risultante serie coordinata di politiche e riforme a livello europeo e nazionale, a un'adeguata combinazione generale di politiche economiche e sociali che comporti ricadute positive.
- (4) Gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione sono coerenti con il patto di stabilità e crescita, la vigente legislazione dell'Unione e diverse iniziative dell'Unione, comprese la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani ⁽⁵⁾, la raccomandazione del Consiglio del 15 febbraio 2016 sull'inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro ⁽⁶⁾, la raccomandazione del Consiglio del 19 dicembre 2016 sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze ⁽⁷⁾ e la raccomandazione del Consiglio del 15 marzo 2018 relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Parere del 19 aprile 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 14 marzo 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere del 3 maggio 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).


⁽⁴⁾ Raccomandazione (UE) 2015/1184 del Consiglio, del 14 luglio 2015, relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (GU L 192 del 18.7.2015, pag. 27).

⁽⁵⁾ GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU C 67 del 20.2.2016, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU C 484 del 24.12.2016, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1.




- (5) Il semestre europeo combina i vari strumenti in un quadro generale per la sorveglianza multilaterale integrata delle politiche economiche, di bilancio, occupazionali e sociali e mira a conseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020, compresi quelli in materia di occupazione, istruzione e riduzione della povertà, come stabilito dalla decisione 2010/707/UE del Consiglio ⁽¹⁾. Nel promuovere gli obiettivi politici di promozione degli investimenti, avanzamento delle riforme strutturali e ottenimento di politiche di bilancio responsabili, dal 2015 il semestre europeo è stato continuamente rafforzato e razionalizzato. In particolare ne è stato potenziato l'aspetto occupazionale e sociale ed è stato approfondito il dialogo con gli Stati membri, le parti sociali e i rappresentanti della società civile.
- (6) La ripresa dell'Unione dalla crisi economica sostiene le tendenze positive del mercato del lavoro, ma tra gli Stati membri e al loro interno permangono importanti difficoltà e disparità in termini di risultati economici e sociali. La crisi ha evidenziato la stretta interdipendenza fra le economie e i mercati del lavoro degli Stati membri. Assicurare che l'Unione progredisca verso uno stato di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e verso la creazione di posti di lavoro è la sfida principale di oggi. Ciò richiede un'azione politica coordinata, ambiziosa ed efficace a livello sia di Unione sia nazionale, conformemente al TFUE e alle disposizioni dell'Unione in materia di governance economica. Combinando misure relative alla domanda e all'offerta, tale azione dovrebbe rilanciare gli investimenti, rinnovare l'impegno a favore di riforme strutturali opportunamente cadenzate che migliorino la produttività, la crescita economica, la coesione sociale e la resilienza economica di fronte alle crisi, come pure promuovere la responsabilità di bilancio, tenendo conto della loro incidenza in ambito occupazionale e sociale.
- (7) Le riforme del mercato del lavoro, compresi i meccanismi nazionali di determinazione dei salari, dovrebbero seguire prassi nazionali di dialogo sociale e prevedere il margine di manovra necessario per un ampio esame delle questioni socio-economiche, compreso il miglioramento della competitività, della creazione di posti di lavoro, dei programmi di apprendimento e formazione permanenti e dei redditi reali.
- (8) Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero affrontare anche le conseguenze sociali della crisi economica e finanziaria e mirare a costruire una società inclusiva in cui i cittadini siano messi in grado di prepararsi ai cambiamenti e di gestirli e possano partecipare attivamente alla società e all'economia, come indicato nella raccomandazione 2008/867/CE della Commissione ⁽²⁾. Ineguaglianza e discriminazione dovrebbero essere combattute. Dovrebbero essere garantiti accesso e opportunità per tutti e dovrebbero essere ridotte povertà ed esclusione sociale (anche dei bambini), in particolare garantendo un efficace funzionamento dei mercati del lavoro e dei regimi di protezione sociale ed eliminando gli ostacoli all'istruzione, alla formazione e alla partecipazione al mercato del lavoro, anche tramite investimenti nell'educazione e cura della prima infanzia. È necessario realizzare ulteriormente il potenziale delle persone con disabilità di contribuire alla crescita economica e allo sviluppo sociale. Sui luoghi di lavoro nell'Unione emergono nuovi modelli economici e di business e cambiano anche i rapporti di lavoro. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i nuovi rapporti di lavoro mantengano e rafforzino il modello sociale europeo.
- (9) Il 17 novembre 2017, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno firmato una proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali ⁽³⁾, a seguito di un'ampia e approfondita consultazione pubblica. Il pilastro stabilisce venti principi e diritti per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Questi principi e diritti sono strutturati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. Il pilastro costituisce un quadro di riferimento per monitorare i risultati occupazionali e sociali degli Stati membri, indirizzare le riforme a livello nazionale e fungere da bussola per orientare un rinnovato processo di convergenza in Europa. Data l'importanza di tali principi per il coordinamento delle politiche strutturali, gli orientamenti in materia di occupazione sono conformi ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali.
- (10) Il pilastro europeo dei diritti sociali è accompagnato da un quadro di valutazione che dovrebbe seguire l'attuazione e i progressi del pilastro monitorando tendenze e risultati negli Stati membri e valutare i progressi compiuti nella convergenza socioeconomica verso l'alto. Ove appropriato, i risultati confluiranno nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche.
- (11) Gli orientamenti integrati dovrebbero costituire la base di eventuali raccomandazioni specifiche per paese che il Consiglio può rivolgere agli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno il Fondo sociale europeo e gli altri fondi dell'Unione al fine di promuovere l'occupazione, l'inclusione sociale, il miglioramento

⁽¹⁾ Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GUL 308 del 24.11.2010, pag. 46).

⁽²⁾ Raccomandazione 2008/867/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, sul coinvolgimento attivo delle persone escluse dal mercato del lavoro (GUL 307 del 18.11.2008, pag. 11).

⁽³⁾ GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10.



delle competenze della forza lavoro, l'apprendimento e l'istruzione permanenti e migliorare la pubblica amministrazione. Sebbene siano destinati agli Stati membri e all'Unione, gli orientamenti integrati dovrebbero essere attuati in partenariato con tutte le autorità nazionali, regionali e locali, con lo stretto coinvolgimento dei parlamenti, delle parti sociali e dei rappresentanti della società civile.

(12) In conformità del rispettivo mandato che ha fondamento nel trattato, il Comitato per l'occupazione e il Comitato per la protezione sociale dovrebbero monitorare in che modo si attuano le pertinenti politiche alla luce degli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione. Tali comitati e altri organi preparatori del Consiglio coinvolti nel coordinamento delle politiche economiche e sociali dovrebbero operare in stretta cooperazione. Occorre mantenere il dialogo politico tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, in particolare sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri in materia di occupazione.

(13) Il Comitato per la protezione sociale è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione di cui all'allegato. Tali orientamenti fanno parte degli orientamenti integrati di Europa 2020.

Articolo 2


Gli Stati membri tengono conto degli orientamenti di cui all'allegato nelle loro politiche a favore dell'occupazione e nei programmi di riforma, di cui è fornita una relazione in conformità dell'articolo 148, paragrafo 3, TFUE.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

Per il Consiglio
La presidente
J. BOGNER-STRAUSS



ALLEGATO

Orientamento 5: rilanciare la domanda di forza lavoro

Gli Stati membri dovrebbero agevolare la creazione di posti di lavoro di qualità, anche riducendo gli ostacoli che le imprese incontrano nell'assumere personale, promuovendo l'imprenditorialità responsabile e il lavoro veramente autonomo e, in particolare, sostenendo la creazione e la crescita delle microimprese e delle piccole imprese. Gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente l'economia sociale e favorire l'innovazione sociale. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le forme innovative di lavoro che creano opportunità di lavoro di qualità.

L'onere fiscale dovrebbe essere trasferito dal lavoro ad altre fonti di imposizione meno sfavorevoli all'occupazione e alla crescita, tenendo conto dell'effetto redistributivo del sistema fiscale, preservando al contempo le entrate necessarie a un'adeguata protezione sociale e a una spesa che stimoli la crescita.

È opportuno che gli Stati membri, pur rispettando l'autonomia delle parti sociali, favoriscano meccanismi di determinazione dei salari trasparenti e prevedibili, che permettono l'adeguamento dei salari all'andamento della produttività e garantiscono retribuzioni eque per un tenore di vita dignitoso. Tali meccanismi dovrebbero tenere in considerazione le differenze tra i livelli di competenze e le divergenze in termini di risultati economici tra regioni, settori e imprese. Nel rispetto delle prassi nazionali, gli Stati membri e le parti sociali dovrebbero garantire livelli salariali minimi adeguati, tenendo conto degli effetti su competitività, creazione di posti di lavoro e livelli di povertà lavorativa.

Orientamento 6: potenziare l'offerta di forza lavoro e migliorare l'accesso all'occupazione, abilità e competenze

Nell'ambito di cambiamenti tecnologici, ambientali e demografici, gli Stati membri dovrebbero promuovere la produttività e l'occupabilità, in collaborazione con le parti sociali, mediante un'adeguata offerta di conoscenze, abilità e competenze pertinenti per tutto l'arco della vita lavorativa delle persone, rispondendo alle esigenze attuali e future del mercato del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero effettuare i necessari investimenti nella formazione e istruzione iniziale e continua (apprendimento permanente). Essi dovrebbero collaborare con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e le altre parti interessate per affrontare le debolezze strutturali dei sistemi di istruzione e formazione, fornire un'istruzione, una formazione e un apprendimento permanente di qualità e inclusivi. Dovrebbero cercare di garantire il trasferimento dei diritti in materia di formazione durante le transizioni professionali. Ciò dovrebbe consentire a tutti di prepararsi e adattarsi meglio alle esigenze del mercato del lavoro e di gestire con successo le transizioni, rafforzando così la resilienza complessiva dell'economia di fronte alle crisi.

Gli Stati membri dovrebbero promuovere pari opportunità per tutti nell'istruzione, compresa l'educazione della prima infanzia. Dovrebbero innalzare globalmente i livelli dell'istruzione, soprattutto per i meno qualificati e i discenti provenienti da contesti svantaggiati. Dovrebbero garantire la qualità dei risultati dell'apprendimento, rafforzare le competenze di base, ridurre il numero di giovani che abbandonano la scuola precocemente e aumentare la partecipazione degli adulti all'istruzione e formazione continue. Gli Stati membri dovrebbero rafforzare l'apprendimento basato sul lavoro nei loro sistemi di istruzione e formazione professionale, anche mediante apprendistati efficaci e di qualità, potenziare la pertinenza dell'istruzione superiore rispetto al mercato del lavoro, migliorare le capacità di monitoraggio e previsione delle competenze, rendere le competenze più visibili e comparabili e aumentare le possibilità di avere riconosciute e convalidate le qualifiche e le competenze acquisite al di fuori dell'istruzione e della formazione formali. Essi dovrebbero migliorare e incrementare l'offerta di formazione e istruzione professionali continue flessibili e la partecipazione a esse. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere gli adulti scarsamente qualificati nel mantenere o sviluppare l'occupabilità a lungo termine stimolando l'accesso e la partecipazione a opportunità di apprendimento di qualità, mediante la creazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze, compresa una valutazione delle competenze, un'offerta di istruzione e formazione che corrispondano alle opportunità del mercato del lavoro e la convalida e il riconoscimento delle competenze acquisite.

Si dovrebbe porre rimedio alla disoccupazione e inattività, anche mediante un'assistenza efficace, tempestiva, coordinata e su misura basata sul sostegno alla ricerca di un impiego, alla formazione e alla riqualificazione. Strategie globali che includano la valutazione individuale approfondita entro 18 mesi dall'inizio della disoccupazione dovrebbero essere perseguite al fine di ridurre e prevenire in misura significativa la disoccupazione strutturale e di lungo periodo. La disoccupazione giovanile e il fenomeno dei giovani che non lavorano, non studiano e non frequentano corsi di formazione dovrebbero continuare ad essere affrontati mediante la prevenzione dell'abbandono scolastico precoce e il miglioramento strutturale della transizione dalla scuola al lavoro, anche grazie alla piena attuazione della garanzia per i giovani ⁽¹⁾.

(1) GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.



Gli Stati membri dovrebbero mirare a rimuovere gli ostacoli e i disincentivi, mettendo in atto incentivi, in relazione alla partecipazione al mercato del lavoro, in particolare per le persone più lontane dallo stesso. Gli Stati membri dovrebbero sostenere un ambiente di lavoro adeguato alle persone con disabilità, anche mediante un sostegno finanziario mirato e servizi che consentano loro di partecipare al mercato del lavoro e alla società.

Gli Stati membri dovrebbero garantire la parità di genere e una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche offrendo pari opportunità e un avanzamento di carriera ed eliminando gli ostacoli alla partecipazione. È necessario affrontare il divario retributivo di genere, tra l'altro mediante la parità di retribuzione per un lavoro identico o di pari valore. Dovrebbe essere promossa la conciliazione tra lavoro, famiglia e vita privata sia per le donne che per gli uomini, in particolare mediante l'accesso a servizi di assistenza a lungo termine e di educazione e cura della prima infanzia di qualità e a prezzi accessibili. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i genitori e le altre persone con responsabilità di assistenza abbiano accesso a un congedo familiare adeguato e a modalità di lavoro flessibili per conciliare lavoro, famiglia e vita privata, oltre a promuovere un uso equilibrato di tali diritti tra uomini e donne.

Orientamento 7: migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro e l'efficacia del dialogo sociale

Al fine di trarre vantaggio da una forza lavoro più dinamica e produttiva e da nuovi modelli di lavoro e di business, gli Stati membri dovrebbero collaborare con le parti sociali in materia di flessibilità e di principi di sicurezza, equilibrando diritti e obblighi. Dovrebbero ridurre e impedire la segmentazione all'interno dei mercati del lavoro, contrastare il lavoro non dichiarato e favorire la transizione a forme di lavoro a tempo indeterminato. Le norme in materia di protezione dell'occupazione, il diritto del lavoro e le istituzioni dovrebbero tutti concorrere a creare un ambiente appropriato all'assunzione e la flessibilità necessaria per consentire ai datori di lavoro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto economico, pur preservando un'adeguata sicurezza e ambienti di lavoro sani, sicuri e adeguati per i lavoratori. È opportuno prevenire, anche combattendo l'abuso dei contratti atipici, i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie. In caso di licenziamento ingiustificato dovrebbero essere garantiti l'accesso a una risoluzione delle controversie efficace e imparziale e il diritto di ricorso, compresa una compensazione adeguata.


Le politiche dovrebbero essere volte a migliorare e sostenere la partecipazione al mercato del lavoro, la corrispondenza tra offerta e domanda di lavoro e le transizioni verso il mondo del lavoro. Gli Stati membri dovrebbero favorire efficacemente l'inserimento attivo di chi può partecipare al mercato del lavoro. Dovrebbero rafforzare l'efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro, ampliandone gli obiettivi, la portata, il campo d'azione e migliorandone la connessione al sostegno al reddito per i disoccupati mentre sono alla ricerca di un'occupazione, sulla base dei loro diritti e responsabilità. Gli Stati membri dovrebbero ambire a servizi pubblici per l'impiego più efficaci ed efficienti, garantendo un'assistenza tempestiva e su misura per assistere le persone in cerca di lavoro, sostenendo la domanda del mercato del lavoro e attuando una gestione basata sui risultati.

Gli Stati membri dovrebbero fornire ai disoccupati adeguate prestazioni di disoccupazione per un periodo di tempo ragionevole, in linea con i loro contributi e le norme nazionali in materia di ammissibilità. Tali prestazioni non dovrebbero disincentivare un rapido ritorno all'occupazione e dovrebbero essere affiancate a politiche attive del mercato del lavoro.

La mobilità dei discenti e dei lavoratori dovrebbe essere promossa con l'obiettivo di migliorare le competenze in termini di occupabilità e di sfruttare pienamente il potenziale del mercato del lavoro europeo. Dovrebbero essere eliminati gli ostacoli alla mobilità nel settore dell'istruzione e della formazione, delle pensioni professionali e individuali e nel riconoscimento delle qualifiche. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure affinché le procedure amministrative non siano un ostacolo inutile per i lavoratori di altri Stati membri che accedono a un'attività lavorativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre prevenire abusi delle norme vigenti e affrontare la potenziale «fuga di cervelli» da alcune regioni.

Sulla base delle prassi nazionali in vigore e al fine di conseguire un dialogo sociale più efficace e migliori risultati socio-economici, gli Stati membri dovrebbero garantire il coinvolgimento tempestivo e significativo delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme e delle politiche occupazionali, sociali e, ove pertinente, economiche, anche attraverso un sostegno per potenziare la capacità delle parti sociali. Le parti sociali dovrebbero essere incoraggiate a negoziare e concludere accordi collettivi negli ambiti di loro interesse, nel pieno rispetto della loro autonomia e del diritto all'azione collettiva.

Ove pertinente e sulla base delle prassi nazionali in vigore, gli Stati membri dovrebbero tener conto dell'esperienza delle organizzazioni della società civile competenti in tema di occupazione e questioni sociali.



Orientamento 8: promuovere le pari opportunità per tutti, favorire l'inclusione sociale e combattere la povertà

Gli Stati membri dovrebbero promuovere mercati del lavoro inclusivi, aperti a tutti, mettendo in atto misure efficaci intese a combattere ogni forma di discriminazione e a promuovere le pari opportunità per i gruppi sottorappresentati sul mercato del lavoro. Essi dovrebbero garantire la parità di trattamento in materia di occupazione, protezione sociale, istruzione e accesso a beni e servizi, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Gli Stati membri dovrebbero modernizzare i regimi di protezione sociale per fornire un'efficace, efficiente, sostenibile e adeguata protezione sociale in tutte le fasi della vita di un individuo, favorendo l'inclusione sociale e la mobilità sociale verso l'alto, incentivando la partecipazione al mercato del lavoro e lottando contro le disuguaglianze, anche mediante l'impostazione dei sistemi fiscali e previdenziali. Integrandolo gli approcci universali con quelli selettivi si migliorerà l'efficacia dei regimi di protezione sociale. La modernizzazione dei regimi di protezione sociale dovrebbe portare a un accesso, una sostenibilità, un'adeguatezza e una qualità migliori.


Gli Stati membri dovrebbero elaborare e attuare strategie preventive e integrate combinando i tre elementi del coinvolgimento attivo: sostegno a un reddito adeguato, mercati del lavoro inclusivi e accesso a servizi di qualità, in funzione delle esigenze individuali. I regimi di protezione sociale dovrebbero garantire un adeguato reddito minimo per chiunque non disponga di risorse sufficienti e promuovere l'inclusione sociale incoraggiando le persone a partecipare attivamente al mercato del lavoro e alla società.

La disponibilità di servizi a costi ragionevoli, accessibili e di qualità, come l'educazione e l'assistenza alla prima infanzia, l'assistenza al di fuori dell'orario scolastico, l'istruzione, la formazione, l'alloggio, i servizi sanitari e di assistenza a lungo termine, sono fondamentali per garantire pari opportunità, anche per le donne, i bambini e i giovani. Particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, tra l'altro riducendo la povertà lavorativa e infantile. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti abbiano accesso ai servizi essenziali. Alle persone in stato di bisogno o in una situazione vulnerabile, gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso a un'assistenza sociale adeguata in materia di alloggio. La deprivazione abitativa dovrebbe essere affrontata in modo specifico. Dovrebbero essere prese in considerazione le necessità specifiche delle persone con disabilità.

Gli Stati membri dovrebbero garantire l'accesso tempestivo a servizi di assistenza sanitaria preventiva e curativa e a lungo termine di buona qualità e a prezzi accessibili, salvaguardando nel contempo la sostenibilità sul lungo periodo.

In un contesto di maggiore longevità e di cambiamento demografico, gli Stati membri dovrebbero garantire l'adeguatezza e la sostenibilità dei sistemi pensionistici per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi, offrendo pari opportunità per donne e uomini di maturare diritti a pensione, anche mediante regimi integrativi per assicurare un reddito adeguato. Le riforme pensionistiche dovrebbero essere sostenute da misure che prolungano la vita lavorativa, ad esempio aumentando l'età effettiva di pensionamento, ed essere inquadrare nell'ambito di strategie per l'invecchiamento attivo. Gli Stati membri dovrebbero stabilire un dialogo costruttivo con le pertinenti parti interessate e consentire un'opportuna introduzione progressiva delle riforme.

18CE1901



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1216 DELLA COMMISSIONE**del 4 settembre 2018****relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro la peste suina africana in Bulgaria**

[notificata con il numero C(2018) 5885]

(Il testo in lingua bulgara è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

- (1) La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni di suini domestici e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
- (2) In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende di suini e tra i suini selvatici. La malattia può di conseguenza diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
- (3) La direttiva 2002/60/CE del Consiglio ⁽³⁾ stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di focolai di tale malattia, siano istituite zone di protezione e di sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (4) La Bulgaria ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e di sorveglianza nelle quali si applicano le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e di sorveglianza per la peste suina africana in Bulgaria, in collaborazione con detto Stato membro.
- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
- (7) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Bulgaria provvede affinché le zone di protezione e di sorveglianza istituite in conformità all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendano perlomeno le aree elencate quali zone di protezione e di sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

Articolo 2


La presente decisione si applica fino al 30 ottobre 2018.

Articolo 3

La Repubblica di Bulgaria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 2018


Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

Bulgaria	Aree di cui all'articolo 1
Zona di protezione	I seguenti villaggi nella regione di Varna: Tutrakantsi Bozveliysko Provadiya Dobrina Manastir Zhitnitsa Barzitsa Tsarevtsi Nova Shipka Velichkovo Tsonevo Sava Dalgopol Chayka Royak Blaskovo Kiten Hrabrovo Ovcharga Krivnya
Zona di sorveglianza	Il resto della regione di Varna

18CE1902



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1217 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2018

che modifica il regolamento (UE) 2016/2080 per quanto riguarda la data di entrata all'ammasso del latte scremato in polvere venduto mediante procedura di gara

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,


considerando quanto segue:

- (1) Al fine di definire i quantitativi di latte scremato in polvere oggetto della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione ⁽³⁾, l'articolo 1 di detto regolamento stabilisce un termine entro il quale il latte scremato in polvere deve essere entrato all'ammasso pubblico.
- (2) Data l'attuale situazione del mercato del latte e dei prodotti lattiero-caseari in termini di ripresa dei prezzi e dell'elevato volume delle scorte di intervento, è opportuno rendere disponibile per la vendita un quantitativo supplementare di latte scremato in polvere modificando la data di entrata all'ammasso.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080.
- (4) Affinché il latte scremato in polvere sia reso immediatamente disponibile per la vendita, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080, la data del «1° giugno 2016» è sostituita dalla data del «1° luglio 2016».


*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 206 del 30.7.2016, pag. 71.⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2080 della Commissione, del 25 novembre 2016, recante apertura di una gara per la vendita di latte scremato in polvere (GUL 321 del 29.11.2016, pag. 45).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione*

18CE1903



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1218 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 2018****che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.
- (2) Il 28 agosto 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare una voce dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2018

*Per la Commissione,**a nome del presidente**Capo del Servizio degli strumenti di politica estera*


⁽¹⁾ GUL 169 dell'8.7.2003, pag. 6.

ALLEGATO

La voce seguente dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio è soppressa:

«201. TAJI INDUSTRIAL COMPLEX. Indirizzo: P.O. Box 526, Baghdad/Alwyiyah Kadhmiyah/Taji, Baghdad, Iraq.»

18CE1904



DECISIONE (PESC) 2018/1219 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 23 agosto 2018****relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/2432 (EUNAVFOR MED/1/2018)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/778, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'EUNAVFOR MED operazione SOPHIA («comandante della forza dell'UE»).
- (2) Il 13 dicembre 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/2432 ⁽²⁾, con la quale il contrammiraglio (LH) Alberto MAFFEIS è stato nominato comandante della forza dell'UE.
- (3) Il comandante dell'operazione dell'UE ha raccomandato di nominare il contrammiraglio (LH) Stefano TURCHETTO per sostituire il contrammiraglio (LH) Alberto MAFFEIS quale nuovo comandante della forza dell'UE a decorrere dal 13 settembre 2018.
- (4) Il 16 luglio 2018 il comitato militare dell'UE ha appoggiato tale raccomandazione.
- (5) È opportuno adottare una decisione relativa alla nomina del contrammiraglio (LH) Stefano TURCHETTO e abrogare la decisione (PESC) 2017/2432.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contrammiraglio (LH) Stefano TURCHETTO è nominato comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) a decorrere dal 13 settembre 2018.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2017/2432 è abrogata.

⁽¹⁾ GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/2432 del comitato politico e di sicurezza, del 13 dicembre 2017, relativa alla nomina del comandante della forza dell'UE per l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) e che abroga la decisione (PESC) 2017/1534 (EUNAVFOR MED/3/2017) (GU L 344 del 23.12.2017, pag. 20).

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 settembre 2018.


Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2018

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

18CE1905



DECISIONE (UE) 2018/1220 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 2018****relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ha sostituito il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ che crea un'istanza incaricata di assicurare una valutazione centralizzata di alcune situazioni di esclusione di operatori economici e di adottare opportune raccomandazioni («l'istanza»).
- (2) Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 estende la competenza dell'istanza alla formulazione di pareri e raccomandazioni volti a determinare l'esistenza di un'irregolarità finanziaria e stabilisce che l'esercizio di tale competenza è disciplinato dal suo regolamento interno.
- (3) L'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 stabilisce la composizione dell'istanza, la procedura di nomina del presidente e la gestione dei conflitti d'interessi. Prevede che il regolamento interno dell'istanza sia adottato dalla Commissione e che l'istanza sia assistita da un segretariato permanente fornito dalla Commissione.
- (4) Al fine di garantire la continuità e il buon funzionamento dell'istanza, è opportuno specificare la procedura di nomina e revoca del presidente e prevedere disposizioni sulla supplenza per i casi in cui il presidente sia assente o impossibilitato a svolgere le proprie funzioni.
- (5) Al fine di garantire la continuità e il buon funzionamento dell'istanza, è altresì necessario stabilire regole dettagliate sulla sua composizione per ogni caso particolare, segnatamente le regole relative alla designazione dei due membri permanenti, dei loro supplenti e del membro supplementare che rappresenta l'ordinatore responsabile.
- (6) È necessario chiarire che alle riunioni dell'istanza assistono osservatori, in particolare al fine di garantire che essa sia pienamente e adeguatamente informata.
- (7) Ai fini di una corretta gestione, è opportuno specificare le funzioni di supporto che il segretariato permanente svolge per l'istanza nell'ambito dei suoi lavori.
- (8) Occorre chiarire la procedura da seguire per sottoporre un caso all'istanza, specie per quanto riguarda il suo contenuto minimo.
- (9) Nell'interesse degli operatori economici, è necessario stabilire la procedura atta a garantire il rispetto del loro diritto di essere ascoltati.
- (10) È opportuno definire le modalità pratiche per una stretta collaborazione fra l'istanza e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) alla luce degli accordi amministrativi in materia di cooperazione e tempestivo scambio di informazioni tra la Commissione e l'OLAF.

⁽¹⁾ GUL 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



- (11) È opportuno chiarire le norme per l'adozione delle raccomandazioni e dei pareri dell'istanza.
- (12) Poiché l'istanza sostituisce l'istanza prevista all'articolo 73, paragrafo 6, del regolamento n. 966/2012 e succede all'istanza prevista all'articolo 108, paragrafo 4, di detto regolamento (UE, Euratom), è opportuno abrogare le decisioni C (2011) 6109 e 2015/2463 della Commissione ⁽¹⁾ relative ai regolamenti interni di queste ultime.
- (13) Il trattamento dei dati personali da parte dell'istanza e del suo segretariato permanente si effettua conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (14) Alle raccomandazioni adottate dall'istanza si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 2

Nomina, cessazione delle funzioni e revoca del presidente e del suo supplente

1. Il presidente dell'istanza è nominato dalla Commissione per un mandato non rinnovabile di cinque anni, in seguito a un invito a manifestare interesse. Il suo mandato inizia alla data stabilita a tal fine nella decisione di nomina. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale – serie C.
2. Il presidente è nominato con la qualifica di consigliere speciale della Commissione ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Il suo contratto di consigliere speciale rispetta pienamente la sua indipendenza e non incide sulla durata del mandato.
3. La Commissione può revocare il presidente se questi non soddisfa più le condizioni richieste per l'esercizio delle sue funzioni.
4. Le norme che disciplinano la nomina, la cessazione delle funzioni e la revoca del presidente si applicano anche al suo supplente. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo e all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano anche al supplente del presidente.

Articolo 3

Supplenza del presidente

1. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal suo supplente.
2. Se il posto di presidente è vacante, le sue funzioni sono esercitate dal supplente fino alla nomina del nuovo presidente.
3. In caso di contemporaneo impedimento del presidente e del suo supplente, le funzioni sono esercitate dal membro permanente più anziano che rappresenta la Commissione.

Articolo 4


Poteri del presidente

1. Il presidente rappresenta l'istanza.
2. Ne presiede le riunioni e ne organizza i lavori.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2015/2463 della Commissione, del 18 dicembre 2015, relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 108 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 342 del 29.12.2015, pag. 57).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



3. A tal fine è assistito dal segretariato permanente di cui all'articolo 7.
4. Può delegare la sua firma a ciascuno dei membri permanenti che rappresentano la Commissione affinché firmino a suo nome e in sua vece, in base alle istruzioni che dà loro, i documenti relativi a un particolare fascicolo o a questioni amministrative.
5. Adotta, previa consultazione dei membri permanenti, il calendario delle riunioni dell'istanza.
6. Esercita gli altri poteri che gli sono conferiti dalla presente decisione.

Articolo 5

Designazione degli altri membri dell'istanza e dei loro supplenti

1. Il direttore del Servizio finanziario centrale della direzione generale del Bilancio è uno dei due membri permanenti dell'istanza che rappresentano la Commissione, in applicazione dell'articolo 143, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa un funzionario di grado AD11 o superiore per garantire la supplenza di tale membro permanente.

Il direttore generale della direzione generale del Bilancio designa ad personam il secondo membro permanente che rappresenta la Commissione e il suo supplente tra i funzionari della Commissione di grado minimo rispettivamente pari a AD14 e AD11.

2. Il membro rappresentante l'ordinatore responsabile («l'autorità che ha sottoposto il caso») e il suo supplente sono funzionari o agenti temporanei designati conformemente al regolamento interno e alle regole amministrative interne dell'istituzione, dell'organo o dell'organismo interessato, di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Essi esercitano almeno funzioni di capo unità o di capo delegazione.

Articolo 6

Osservatori

1. Gli osservatori partecipano alle deliberazioni dell'istanza senza prendere parte all'adozione delle raccomandazioni.
2. Il Servizio giuridico della Commissione ha di diritto la qualità di osservatore per ogni caso sottoposto all'istanza e presenta osservazioni di propria iniziativa o su richiesta del presidente. Pertanto uno dei suoi membri assiste a tutte le deliberazioni dell'istanza. Il Servizio giuridico viene informato di tutte le procedure scritte.
3. Per i casi nei quali la domanda dell'autorità che ha sottoposto il caso si fonda, in particolare, su informazioni trasmesse dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), il rappresentante di quest'ultimo assiste alle riunioni dell'istanza e partecipa alle procedure orali e scritte. Egli può presentare osservazioni di propria iniziativa o su richiesta del presidente.
4. Per gli altri casi, l'OLAF può essere invitato a fornire informazioni pertinenti o pareri, su richiesta del presidente.
5. Ad esclusione dell'autorità che ha sottoposto il caso, gli altri ordinatori della Commissione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva, di un'altra istituzione o di un altro organo od organismo europei interessati dal caso sottoposto all'istanza hanno il ruolo di osservatori. Tali ordinatori possono assistere alle deliberazioni dell'istanza, sono informati delle procedure scritte e presentano osservazioni orali e scritte su richiesta del presidente.
6. Il presidente, previa consultazione dei membri permanenti dell'istanza, può invitare altri osservatori ad assistere alle deliberazioni e a presentare osservazioni orali e scritte.

Articolo 7

Segretariato permanente

1. Il segretariato permanente dell'istanza è assicurato da funzionari o agenti della direzione generale del Bilancio, da cui dipende sotto il profilo amministrativo.



2. Sotto l'autorità del presidente, il segretariato permanente:
 - a) verifica il ruolo delle autorità che hanno sottoposto il caso, dei loro rappresentanti designati e degli osservatori;
 - b) verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa;
 - c) individua gli altri ordinatori interessati dal caso che potrebbero essere proposti come osservatori;
 - d) gestisce le attività e i contatti con l'autorità che ha sottoposto il caso, il Servizio giuridico della Commissione e altre entità che sono o potrebbero essere associate al caso in esame, per ottenere l'aggiornamento delle informazioni contenute nei fascicoli;
 - e) stabilisce i progetti da sottoporre all'esame dell'istanza e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso;
 - f) propone al presidente il progetto di calendario delle riunioni dell'istanza;
 - g) stabilisce un progetto di ordine del giorno delle riunioni dell'istanza e lo trasmette ai membri e ai partecipanti alle sue riunioni;
 - h) verifica la presenza delle persone e dei documenti richiesti per garantire la regolarità delle deliberazioni dell'istanza;
 - i) assiste alle deliberazioni dell'istanza e dà loro seguito;
 - j) stabilisce per ogni caso un verbale sintetico di ciascuna riunione e lo trasmette ai membri;
 - k) si occupa di inviare le notifiche agli operatori economici;
 - l) comunica all'autorità che ha sottoposto il caso la raccomandazione adottata dall'istanza;
 - m) si occupa di dare seguito a tutta la corrispondenza indirizzata all'istanza o concernente le sue attività;
 - n) tiene il registro delle raccomandazioni adottate dall'istanza e delle decisioni prese dall'ordinatore responsabile;
 - o) si occupa della pubblicazione delle decisioni relative ai casi di esclusione e delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 140 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Articolo 8

Prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi

1. Qualora il presidente o il suo supplente, o qualsiasi altro membro o suo supplente, o i funzionari e agenti che compongono il segretariato dell'istanza o qualsiasi altra persona che partecipi alle riunioni dell'istanza o che sia a conoscenza dei documenti relativi a un caso si trovino in una situazione che potrebbe dar luogo a un rischio di conflitto d'interessi, essi ne informano immediatamente gli altri membri e il segretariato. Ciò vale anche qualora essi si trovino in una situazione che potrebbe oggettivamente essere percepita come conflitto d'interessi.


2. Nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 partecipa alle deliberazioni o all'adozione della raccomandazione. Al caso in esame viene annessa una nota nella quale si descrivono le modalità applicate per trattare il rischio di conflitto di interessi.

Articolo 9

Collaborazione tra l'istanza e l'OLAF

1. L'OLAF opera in stretta collaborazione con l'istanza, conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, nel rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e della protezione degli informatori.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).



2. Quando la richiesta dell'autorità che ha sottoposto il caso si basa su informazioni trasmesse dall'OLAF, prima di inviare la notifica all'operatore economico l'istanza consulta l'Ufficio per non compromettere la riservatezza dei procedimenti giudiziari e delle indagini da esso svolti o coordinati, compresa la protezione degli informatori, e delle indagini o dei procedimenti giudiziari nazionali, se noti.

3. Per la comunicazione agli operatori economici o ai loro agenti di informazioni emerse dalle indagini o relative alle indagini effettuate o coordinate dall'OLAF è necessario l'accordo di quest'ultimo.

Articolo 10

Ricorso all'istanza

1. L'istanza viene adita in base a una domanda di raccomandazione di un ordinatore delegato della Commissione, di un'altra istituzione, di un ufficio europeo istituito dalla Commissione, di un'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei.

Qualora l'istanza sia adita da un'autorità estranea alla Commissione, il segretariato permanente stabilisce immediatamente i dovuti contatti al fine di garantire la riservatezza della corrispondenza relativa al caso in esame per entrambe le parti.

2. La domanda è trasmessa al segretariato per posta elettronica, in forma riservata, al seguente indirizzo: panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu.

3. Qualora venga a conoscenza delle informazioni di cui all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'autorità che ha sottoposto il caso si rivolge il più rapidamente possibile all'istanza, tranne in casi debitamente giustificati.

4. La domanda di raccomandazione contiene tutte le informazioni disposte all'articolo 142, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Contiene altresì le altre pertinenti informazioni di cui all'articolo 136 di detto regolamento, tra cui le relazioni dell'OLAF, se del caso. Comprende infine una scheda informativa debitamente compilata.

Articolo 11

Convocazione dell'istanza

L'istanza si riunisce su convocazione del suo presidente al fine di:

- a) stabilire la qualificazione giuridica preliminare conformemente all'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 ai fini della sua notifica all'operatore economico interessato;
- b) adottare una raccomandazione in conformità dell'articolo 143, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
- c) trattare le questioni relative al funzionamento dell'istanza.

Articolo 12


Procedura scritta

Su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro dell'istanza i fatti e la qualificazione giuridica preliminare possono essere stabiliti e la raccomandazione può essere adottata mediante procedura scritta. Qualsiasi membro dell'istanza può opporsi al ricorso alla procedura scritta. Gli osservatori sono coinvolti in tale procedura.

Articolo 13

Diritto dell'operatore economico di essere ascoltato

1. A meno che motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un'indagine o di procedimenti giudiziari nazionali, l'operatore economico ha il diritto di presentare osservazioni conformemente all'articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.



2. All'operatore economico viene trasmessa una lettera di comunicazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica preliminare nella quale l'istanza tiene conto esclusivamente degli elementi di cui l'operatore economico ha potuto prendere conoscenza, fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. In linea di principio, tale trasmissione è effettuata mediante posta elettronica.
3. L'operatore economico presenta le sue osservazioni al segretariato, per iscritto e in formato elettronico, al seguente indirizzo: panel-secretariat-BUDG@ec.europa.eu o all'indirizzo di posta elettronica che gli è stato comunicato nella lettera di trasmissione, con gli eventuali allegati, sotto forma di documento elettronico standard creato con un comune programma informatico.
4. Le osservazioni scritte non superano le dieci pagine, esclusi gli allegati, ad eccezione di casi debitamente giustificati dalla complessità in diritto o in fatto.
5. Di norma, è accordato all'operatore economico un termine di tre settimane per la presentazione delle osservazioni. Il termine inizia a decorrere dal giorno successivo alla comunicazione dei fatti e della loro qualificazione giuridica preliminare. Se l'operatore economico ha accettato contrattualmente di comunicare con l'ordinatore responsabile per via elettronica, la notifica avviene tramite invio della lettera con mezzi elettronici.
6. Eccezionalmente, su richiesta motivata dell'operatore economico, il termine può essere prorogato per un periodo non superiore alla metà di quello inizialmente concesso.
7. Alla scadenza del termine previsto e in mancanza di richiesta di proroga debitamente motivata o alla scadenza del periodo di proroga, la procedura in contraddittorio è conclusa.
8. Se il presidente constata che l'operatore economico non ha presentato osservazioni entro il termine assegnatogli, il procedimento prosegue e il presidente convoca l'istanza al fine di adottare la raccomandazione.

Articolo 14

Adozione delle lettere e delle raccomandazioni

Il presidente e gli altri membri si adoperano per raggiungere un consenso in merito al contenuto della lettera che comunica all'operatore economico interessato i fatti contestati e la loro qualificazione giuridica preliminare, e successivamente in merito alla raccomandazione.

In assenza di consenso, si procede a un voto a maggioranza nel quale:

- a) il presidente dispone di un voto;
- b) i due membri permanenti dispongono insieme di un voto;
- c) il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto.

Articolo 15

Notifica della raccomandazione

L'istanza notifica la propria raccomandazione all'autorità che ha sottoposto il caso e agli osservatori.

Articolo 16

Termini applicabili alla risoluzione di un caso

1. Una volta che il segretariato ha verificato il fascicolo e istruito il caso conformemente alle disposizioni applicabili di cui all'articolo 7, lo trasmette al presidente e ai membri dell'istanza. Il presidente prende atto dell'istruzione del caso dopo aver richiesto, se opportuno, misure di verifica o d'indagine complementari.
2. La durata del procedimento, che inizia con la constatazione del presidente dell'istruzione del caso e si conclude con la comunicazione di un parere all'autorità che ha sottoposto la questione e, se del caso, di una raccomandazione, non supera, in linea di principio, i tre mesi. Tale durata può essere prorogata dal presidente, in particolare per garantire il rispetto del diritto dell'operatore economico di essere ascoltato.



*Articolo 17***Riservatezza dei lavori e delle deliberazioni**

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari ⁽¹⁾, i membri dell'istanza e del suo segretariato, così come tutte le persone che, a qualsiasi titolo, hanno partecipato ai lavori o alle riunioni dell'istanza o sono intervenute nell'elaborazione dei documenti, pareri o posizioni da essa emessi, rispettano la massima riservatezza in proposito, conformemente alla loro eventuale responsabilità amministrativa, statutaria o contrattuale. Lo stesso vale per il presidente e il suo supplente.

*Articolo 18***Trattamento delle domande di accesso ai documenti e protezione dei dati di carattere personale**

Ai lavori dell'istanza si applicano il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento (CE) n. 45/2001.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA CONSULTIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 93 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO*Articolo 19***Principi**

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4, 8, 12, 13, 17 e 18 del Capo I del presente regolamento si applicano all'esercizio da parte dell'istanza della competenza consultiva conferitale dall'articolo 93 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
2. Le disposizioni di cui agli altri articoli del Capo I del presente regolamento si applicano anche all'esercizio da parte dell'istanza della competenza di cui al paragrafo 1, fatte salve disposizioni specifiche previste dal presente capo.

*Articolo 20***Membri supplementari dell'istanza e loro supplenti**

1. Quando emette un parere di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, l'istanza si compone dei membri di cui all'articolo 143, paragrafo 2, di detto regolamento e dei tre membri supplementari seguenti:
 - a) un rappresentante dell'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare dell'istituzione o dell'organismo interessati;
 - b) un membro, designato dal comitato del personale dell'istituzione o dell'organismo interessato;
 - c) un membro del servizio giuridico dell'istituzione, dell'ufficio europeo istituito dalla Commissione, dell'agenzia esecutiva o di un altro ufficio, organismo o agenzia europei del membro del personale interessato.
2. Ciascuno di questi tre membri ha un supplente, che è designato, a seconda dei casi:
 - a) dall'autorità che ha il potere di nomina interessata;
 - b) dal comitato del personale interessato;
 - c) dal servizio giuridico interessato.

*Articolo 21***Designazione degli osservatori**

1. Il Servizio giuridico della Commissione designa un osservatore se il membro del personale interessato non appartiene alla Commissione.
2. L'ordinatore responsabile o, a seconda dei casi, il capo delegazione dell'Unione che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato, o i loro rappresentanti hanno lo status di osservatori.
3. L'OLAF designa un osservatore qualora la comunicazione relativa alla presunta violazione di una disposizione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, di un'altra disposizione relativa alla gestione finanziaria o del controllo delle operazioni provenga da un'informazione trasmessa dall'Ufficio.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).



4. L'ufficio disciplinare dell'istituzione o dell'organo interessato designa un osservatore nel caso l'istanza sia consultata dall'autorità avente il potere di nomina. Negli altri casi, può essere invitato dal presidente a designare un osservatore.
5. Dopo aver consultato i membri, il presidente può invitare altri osservatori.

Articolo 22

Segretariato permanente dell'istanza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, ad eccezione di quelle al paragrafo 2, lettera k), sono d'applicazione.
2. In particolare, il segretariato:
 - a) quando l'istanza è informata riguardo a un caso direttamente da un membro del personale, s'incarica della trasmissione del caso all'autorità avente il potere di nomina e ne informa il membro del personale che ha fornito le informazioni, come specificato all'articolo 23, paragrafo 2;
 - b) quando l'istanza è adita per un caso, verifica la qualità dell'autorità che ha sottoposto il caso e dei suoi rappresentanti designati;
 - c) individua, in accordo con il presidente, i tre membri supplementari dell'istanza e gli osservatori, e ne verifica le qualifiche;
 - d) verifica che i fascicoli siano completi e contengano tutti i documenti e le informazioni necessari, in particolare la scheda informativa, una descrizione dei fatti, della presunta irregolarità e i documenti giustificativi, comprese le relazioni di indagine;
 - e) verifica che il membro del personale interessato sia stato correttamente ascoltato dall'autorità che ha il potere di nomina o dall'ordinatore responsabile, a seconda dei casi;
 - f) redige i progetti di parere da sottoporre all'esame dell'istanza per decisione e li trasmette al presidente, agli altri membri e agli osservatori chiamati a partecipare alla risoluzione di un caso;
 - g) trasmette le raccomandazioni di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 all'ordinatore responsabile e al servizio di audit interno competente;
 - h) se l'istanza ritiene che il caso sia di competenza dell'OLAF, trasmette la pratica alla competente autorità che ha il potere di nomina e ne informa l'OLAF.

Articolo 23

Consultazione dell'istanza

1. Conformemente all'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 l'istanza è convocata su richiesta di un'autorità che ha il potere di nomina competente in materia disciplinare o di un ordinatore responsabile, compreso un capo delegazione dell'Unione o un suo vice che agisce in qualità di ordinatore sottodelegato («le autorità che hanno sottoposto il caso»).
2. Quando è informata direttamente da un membro del personale, l'istanza trasmette il fascicolo all'autorità avente il potere di nomina competente o, a seconda del caso, all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione e ne informa il membro del personale. Se l'autorità che ha il potere di nomina competente decide di consultare l'istanza, ne informa il membro del personale. Se decide di non consultare l'istanza, informa quest'ultima e il membro del personale.

Al fine di garantire un'efficace protezione degli informatori, come previsto all'articolo 22 bis, paragrafo 3, dello statuto dei funzionari, l'istanza può decidere, in deroga al comma precedente, di non informare l'autorità che ha il potere di nomina competente e lo comunica all'OLAF.

Articolo 24

Procedura scritta

Su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro dell'istanza il parere può essere emesso mediante procedura scritta. Qualsiasi membro dell'istanza o, se del caso, il presidente può opporsi al ricorso alla procedura scritta. In questo caso il presidente convoca una riunione entro un termine ragionevole. Lo stesso vale per quanto riguarda la raccomandazione di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.



*Articolo 25***Adozione del parere o della raccomandazione**

1. L'istanza si adopera per raggiungere un consenso sulla determinazione dell'esistenza di una irregolarità finanziaria e sulle motivazioni sulle quali si basa il parere o la raccomandazione.

2. In assenza di consenso, la questione è sottoposta a una votazione in cui:

- a) il presidente dispone di un voto;
- b) i due membri permanenti rappresentanti la Commissione dispongono insieme di un voto;
- c) il membro che rappresenta l'autorità che ha sottoposto il caso dispone di un voto;
- d) i tre membri supplementari dispongono ciascuno di un voto.

In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano *mutatis mutandis* all'adozione delle raccomandazioni. Il consenso o il voto interessa in particolare il carattere sistemico di un'irregolarità finanziaria.

*Articolo 26***Notifica del parere e della raccomandazione**

L'istanza notifica senza indugio il proprio parere all'autorità che ha sottoposto il caso, all'ordinatore responsabile e agli osservatori.

*Articolo 27***Diritto del membro del personale di essere ascoltato**

Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, prima di consultare l'istanza, l'autorità che ha il potere di nomina o, se del caso, l'ordinatore responsabile danno al membro del personale la possibilità di formulare osservazioni sui fatti che lo riguardano. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, lettera e), il segretariato permanente verifica, dopo la presentazione del caso, che la persona interessata sia stata regolarmente ascoltata.

CAPO III


DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 29***Riesame**

La presente decisione è sottoposta a riesame entro la data stabilita dalla Commissione conformemente all'articolo 120, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2017/1939 del Consiglio ⁽¹⁾.

*Articolo 30***Abrogazione**

1. La decisione C(2011)6109 è abrogata.
2. La decisione (UE, Euratom) 2015/2463 è abrogata.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPP») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).



*Articolo 31***Entrata in vigore e applicazione**

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 143, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.


Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE1906



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 135, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante offre ulteriori opportunità di finanziamento sui mercati dei capitali, migliorando pertanto la capacità di finanziamento dell'economia reale e contribuendo a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Inoltre, un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante fornisce opportunità di investimento alternative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che necessitano di diversificare i loro portafogli in un contesto di bassi rendimenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, in quanto investitori istituzionali, dovrebbero pertanto essere pienamente integrate nel mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione.
- (2) Per assicurare una solida ripresa del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione, si è adottato un nuovo quadro regolamentare per la cartolarizzazione, traendo insegnamento dalle esperienze acquisite nel corso della crisi finanziaria. Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce gli elementi essenziali di un quadro normativo generale in materia di cartolarizzazione, prevedendo criteri per classificare le cartolarizzazioni come semplici, trasparenti e standardizzate («cartolarizzazioni STS») e un sistema di vigilanza per monitorare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di obblighi comuni in materia di mantenimento del rischio, *due diligence* e informativa che si applicano a tutti i settori dei servizi finanziari. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ modifica, con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2019, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, rivedendo i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che cedono, promuovono o investono in cartolarizzazioni, in particolare i requisiti patrimoniali per gli investimenti in cartolarizzazioni STS.

⁽¹⁾ GUL 335 del 17.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GUL 347 del 28.12.2017, pag. 35.

⁽³⁾ Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, GUL 347 del 28.12.2017, pag. 1.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.



- (3) Nella misura in cui l'ambito di applicazione del quadro normativo rivisto in materia di cartolarizzazione si accavalla con quello delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ⁽¹⁾, per evitare una doppia regolamentazione e per motivi di chiarezza e di coerenza è necessario adeguare il quadro prudenziale applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
- (4) Il regolamento (UE) 2017/2402 contiene le definizioni di diversi concetti relativi alla cartolarizzazione. Dato che tale regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che il regolamento (UE) 2015/35 rinvi al regolamento (UE) 2017/2402 ai fini della definizione di termini che sono definiti anche nel regolamento (UE) 2017/2402. Per gli stessi motivi, nella misura in cui sono già previsti dal regolamento (UE) 2017/2402 per tutti gli investitori istituzionali, gli obblighi relativi al mantenimento del rischio e alla *due diligence* dovrebbero essere espunti dal regolamento (UE) 2015/35.
- (5) Il regolamento (UE) 2017/2402 fissa i criteri per la classificazione delle cartolarizzazioni STS, introducendo una definizione armonizzata di una categoria di cartolarizzazioni di qualità superiore da applicare nei mercati dei capitali dell'Unione. D'altra parte, per le stesse ragioni e sulla base di criteri analoghi il regolamento delegato (UE) 2015/35 prevede la categoria di attività «cartolarizzazione di tipo 1» per il settore delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Per assicurare coerenza normativa e condizioni di parità sul mercato delle cartolarizzazioni, le disposizioni generali in materia di cartolarizzazioni di tipo 1 dovrebbero essere espunte dal regolamento delegato (UE) 2015/35, che dovrebbe invece far riferimento alle pertinenti disposizioni in materia di cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402. Al fine di evitare che tali modifiche producano effetti negativi, dovrebbero essere previste misure transitorie per le attività esistenti che rientrano nella categoria di cartolarizzazione di tipo 1.
- (6) La calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi della direttiva 2009/138/UE è basata sul rischio ed è destinata a fornire i giusti incentivi per le diverse forme di investimenti in cartolarizzazioni. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il livello della calibrazione e la relativa sensibilità al rischio per tutti i segmenti dovrebbero essere compatibili con le caratteristiche della cartolarizzazione STS, e coerenti con i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Pertanto, la calibrazione del requisito per le cartolarizzazioni di tipo 1, prevista dalle attuali disposizioni del regolamento (UE) 2015/35, dovrebbe essere sostituita da una calibrazione più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS che riguardi tutti i possibili segmenti che soddisfano requisiti supplementari intesi a ridurre al minimo i rischi.
- (7) L'entrata in applicazione del quadro rivisto non dovrebbe avere ripercussioni negative sugli attuali investimenti in cartolarizzazioni, in particolare per gli investitori istituzionali che hanno mantenuto alcuni investimenti nonostante la crisi finanziaria. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie.
- (8) Alla luce delle date di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 e del regolamento (UE) 2017/2401, nonché delle disposizioni transitorie contenute in tali atti legislativi, è importante garantire che il presente regolamento si applichi a decorrere dallo stesso giorno, ossia il 1° gennaio 2019.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

(1) l'articolo 1 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti punti 18 *bis* e 18 *ter*:

«18 *bis*. «cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 (*);

18 *ter*. «cartolarizzazione STS»: una cartolarizzazione classificata come «semplice, trasparente e standardizzata» o «STS» conformemente ai requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;»;

(*) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.»;

⁽¹⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.



b) il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19. «posizione verso una cartolarizzazione»: una posizione verso una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402;»;

c) è inserito il seguente punto 19 bis:

«19 bis. «posizione verso una cartolarizzazione senior»: una posizione verso una cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (**);»;

(**) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.»;

d) i punti da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

«20. «posizione verso una ricartolarizzazione»: un'esposizione verso una ricartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2402;

21. «cedente»: un cedente ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2402;

22. «promotore»: un promotore ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

23. «segmento»: un segmento ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402;»;

(2) all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un'impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 178, paragrafi 8 e 9, e le posizioni verso una ricartolarizzazione;»;

(3) l'articolo 177 è soppresso;

(4) l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

«Articolo 178


Rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione: calcolo del requisito patrimoniale

1. Il requisito patrimoniale $SCR_{\text{securitisation}}$ per il rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da un calo relativo istantaneo di $stress_i$ del valore di ciascuna posizione verso una cartolarizzazione i .

2. Il fattore di rischio $stress_i$ dipende dalla durata modificata espressa in anni (dur_i). Dur_i non può essere inferiore a 1 anno.

3. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:

Classe di merito di credito		0		1		2		3		4		5 e 6	
Durata (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i
fino a 5	$b_i \cdot dur_i$	—	1,0 %	—	1,2 %	—	1,6 %	—	2,8 %	—	5,6 %	—	9,4 %
Più di 5 e fino a 10	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 5)$	5,0 %	0,6 %	6,0 %	0,7 %	8,0 %	0,8 %	14,0 %	1,7 %	28,0 %	3,1 %	47,0 %	5,3 %
Più di 10 e fino a 15	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 10)$	8,0 %	0,6 %	9,5 %	0,5 %	12,0 %	0,6 %	22,5 %	1,1 %	43,5 %	2,2 %	73,5 %	0,6 %



Classe di merito di credito		0		1		2		3		4		5 e 6	
Durata (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i
Più di 15 e fino a 20	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 15)$	11,0 %	0,6 %	12,0 %	0,5 %	15,0 %	0,6 %	28,0 %	1,1 %	54,5 %	0,6 %	76,5 %	0,6 %
Più di 20	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 20); 1]$	14,0 %	0,6 %	14,5 %	0,5 %	18,0 %	0,6 %	33,5 %	0,6 %	57,5 %	0,6 %	79,5 %	0,6 %


4. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:

Classe di merito di credito		0		1		2		3		4		5 e 6	
Durata (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i	a_i	b_i
fino a 5	$\min[b_i \cdot dur_i; 1]$	—	2,8 %	—	3,4 %	—	4,6 %	—	7,9 %	—	15,8 %	—	26,7 %
Più di 5 e fino a 10	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 5); 1]$	14,0 %	1,6 %	17,0 %	1,9 %	23,0 %	2,3 %	39,5 %	4,7 %	79,0 %	8,8 %	100,0 %	0,0 %
Più di 10 e fino a 15	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 10)$	22,0 %	1,6 %	26,5 %	1,5 %	34,5 %	1,6 %	63,0 %	3,2 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Più di 15 e fino a 20	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 15)$	30,0 %	1,6 %	34,0 %	1,5 %	42,5 %	1,6 %	79,0 %	3,2 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %
Più di 20	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 20); 1]$	38,0 %	1,6 %	41,5 %	1,5 %	50,5 %	1,6 %	95,0 %	1,6 %	100,0 %	0,0 %	100,0 %	0,0 %

5. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ che dipende dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:

Durata (dur_i)	$stress_i$	a_i	b_i
fino a 5	$b_i \cdot dur_i$	—	4,6 %
Più di 5 e fino a 10	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 5)$	23 %	2,5 %
Più di 10 e fino a 15	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 10)$	35,5 %	1,8 %
Più di 15 e fino a 20	$a_i + b_i \cdot (dur_i - 15)$	44,5 %	0,5 %
Più di 20	$\min[a_i + b_i \cdot (dur_i - 20); 1]$	47 %	0,5 %

6. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ equivalente alla classe di merito di credito 5 e in funzione della durata modificata dell'esposizione, come indicato nella tabella di cui al paragrafo 3.



7. Alle posizioni verso una ricartolarizzazione per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ equivalente alla formula seguente:

$$stress_i = \min(b_i \cdot dur_i; 1)$$

dove b_i viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una ricartolarizzazione i , come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di credito	0	1	2	3	4	5	6
b_i	33 %	40 %	51 %	91 %	100 %	100 %	100 %

8. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 7 per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI pre

$$stress_i = \min(b_i \cdot dur_i; 1)$$

scolta, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ equivalente alla formula seguente: dove b_i viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i , come indicato nella seguente tabella:

Classe di merito di credito	0	1	2	3	4	5	6
b_i	12,5 %	13,4 %	16,6 %	19,7 %	82 %	100 %	100 %

9. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 8 si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ del 100 %»;

(5) è inserito il seguente articolo 178 bis:

«Articolo 178 bis

Rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione: disposizioni transitorie

1. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 2 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ conformemente all'articolo 178, paragrafo 3, anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che non vi siano state aggiunte o sostituzioni di esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2018.

3. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 18 gennaio 2015 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 4 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).

4. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 5 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce, fino al 31 dicembre 2025, un fattore di rischio $stress_i$ conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).»;


(6) l'articolo 180 è così modificato:

a) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti, si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.»;

b) è inserito il seguente paragrafo 10 bis:

«10 bis. In deroga al paragrafo 10, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1° gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente al paragrafo 10 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio $stress_i$ dello 0 % anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.»;



(7) gli articoli 254, 255 e 256 sono soppressi;

(8) l'articolo 257 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario, o se le imprese di assicurazione o di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del predetto regolamento, esse informano immediatamente l'autorità di vigilanza.

2. Quando gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/2402 non sono soddisfatti sotto qualsiasi profilo in ragione di negligenza od omissione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza impone un incremento proporzionato del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.»

b) i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. I fattori di rischio sono incrementati progressivamente ad ogni successiva violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

5. Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione non rispettano uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, in ragione di negligenza od omissione, le autorità di vigilanza valutano se tale inadempienza debba essere considerata uno scostamento significativo dal sistema di governance dell'impresa di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.»

Articolo 2

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1907



DECISIONE (UE) 2018/1222 DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 2018

relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage Age»

[notificata con il numero C(2018) 5829]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage Age» è il seguente: «Nell'Unione europea centinaia di milioni di animali d'allevamento passano la maggior parte della loro esistenza tenuti in gabbia in condizioni di grande sofferenza. Chiediamo alla Commissione europea di porre fine a questo trattamento disumano degli animali d'allevamento».
- (2) La proposta d'iniziativa dei cittadini si prefigge i seguenti obiettivi: «Ogni anno un enorme numero di animali d'allevamento patisce sofferenze per essere tenuto in gabbia, crudelmente e inutilmente, dal momento che esistono sistemi alternativi senza gabbia e più rispettosi del benessere degli animali. Si chiede pertanto alla Commissione di proporre una legislazione che vieti l'uso di: gabbie per galline ovaiole, conigli, pollastre, polli da carne riproduttori, galline ovaiole riproduttrici, quaglie, anatre e oche; stalli da parto per scrofe; box per scrofe, laddove non già proibiti; box individuali per vitelli, laddove non già proibiti.»
- (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione, affermando tra l'altro che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (4) A tal fine le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
- (5) Ai fini dell'attuazione dei trattati, sulla base dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE è possibile adottare un atto giuridico dell'Unione per stabilire le disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura, ivi compreso il divieto di mettere in gabbia nel contesto della produzione agricola.
- (6) In conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento, la proposta d'iniziativa dei cittadini, in quanto diretta a ottenere proposte di un atto giuridico della Commissione che stabilisca divieti nel contesto della produzione agricola, non esula manifestamente dalla competenza della Commissione di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati.
- (7) Inoltre, la costituzione del comitato di cittadini e la designazione dei referenti sono avvenute a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e la proposta d'iniziativa dei cittadini non è manifestamente ingiuriosa, futile o vessatoria, né manifestamente contraria ai valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE.
- (8) La proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage Age» dovrebbe pertanto essere registrata,

⁽¹⁾ GUL 65 dell'11.3.2011, pag. 1.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage Age» è registrata.
2. È possibile raccogliere le dichiarazioni di sostegno per la proposta d'iniziativa dei cittadini sulla base del presupposto che essa è diretta a ottenere proposte di un atto giuridico della Commissione che stabilisca divieti nel contesto della produzione agricola.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore l'11 settembre 2018.

Articolo 3

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «End the Cage Age», rappresentati da Léopoldine CHARBONNEAUX e Olga KIKOU in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2018

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Primo vicepresidente

18CE1908



**DECISIONE (UE, Euratom) 2018/1223 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI****del 5 settembre 2018****relativa alla nomina di un avvocato generale della Corte di giustizia**

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 253 e 255,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di quattordici giudici e di cinque avvocati generali della Corte di giustizia giungono a scadenza il 6 ottobre 2018. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo a decorrere dal 7 ottobre 2018.
- (2) Il mandato dei giudici e degli avvocati generali ha una durata di sei anni.
- (3) La candidatura del sig. Gerard HOGAN è stata proposta per il posto di avvocato generale della Corte di giustizia.
- (4) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere sull'adeguatezza del sig. Gerard HOGAN all'esercizio delle funzioni di avvocato generale della Corte di giustizia,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Gerard HOGAN è nominato avvocato generale della Corte di giustizia per il periodo dal 7 ottobre 2018 al 6 ottobre 2024.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2018

Il presidente
N. MARSCHIK

18CE1909



REGOLAMENTO (UE) 2018/1224 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 2018****recante divieto di pesca dello scampo nell'unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 per le navi battenti bandiera irlandese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.


*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

ALLEGATO

N.	13/TQ120
Stato membro	Irlanda
Stock	NEP/*07U16
Specie	Scampo (<i>Nephrops norvegicus</i>)
Zona	Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7
Data di chiusura	25.7.2018

18CE1910



**REGOLAMENTO (UE) 2018/1225 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2018**

recante divieto di pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e nel Mar Mediterraneo per le navi battenti bandiera portoghese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*


João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



ALLEGATO

N.	16/TQ120
Stato membro	Portogallo
Stock	BFT/AE45WM
Specie	Tonno rosso (<i>Thunnus thynnus</i>)
Zona	Oceano Atlantico, ad est di 45° O, e Mar Mediterraneo
Data di chiusura	1.8.2018

18CE1911



**REGOLAMENTO (UE) 2018/1226 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2018**

**recante divieto di pesca della musdea bianca nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali
delle zone VIII e IX per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2018

*Per la Commissione,
a nome del presidente*


João AGUIAR MACHADO

Direttore generale

Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.


⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).



ALLEGATO

N.	14/TQ2285
Stato membro	Portogallo
Stock	GFB/89- (inclusa la condizione speciale GFB/*567-)
Specie	Musdea bianca (<i>Phycis blenoides</i>)
Zona	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone VIII e IX
Data di chiusura	28.7.2018

18CE1912



REGOLAMENTO (UE) 2018/1227 DELLA COMMISSIONE**del 6 settembre 2018****recante divieto di pesca del tonno obeso nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽²⁾ fissa i contingenti per il 2018.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2018


*Per la Commissione,**a nome del presidente*

João AGUIAR MACHADO

*Direttore generale**Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



ALLEGATO

N.	15/TQ120
Stato membro	Portogallo
Stock	BET/ATLANT
Specie	Tonno obeso (<i>Thunnus obesus</i>)
Zona	Oceano Atlantico
Data di chiusura	31.7.2018

18CE1913



**DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
UE-SERBIA****dell'8 maggio 2018****sulla partecipazione della Serbia, in qualità di osservatore, ai lavori dell'Agenzia
dell'Unione europea per i diritti fondamentali e relative modalità, nel quadro fissato dal
regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio [2018/1228]**

IL CONSIGLIO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE UE- SERBIA,

visto l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 28,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha riconosciuto come la partecipazione alle agenzie dell'Unione permetta di accelerare i tempi della strategia di preadesione. Nelle conclusioni di tale Consiglio europeo si dichiara che «i paesi candidati potranno partecipare ad agenzie [dell'Unione] con decisione da prendere caso per caso».
- (2) La Serbia condivide gli scopi e gli obiettivi dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») e concorda sulla portata e la descrizione dei compiti dell'Agenzia stabiliti nel regolamento (CE) n. 168/2007.
- (3) È opportuno che l'Agenzia tratti le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini dell'allineamento progressivo dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
- (4) È opportuno pertanto consentire alla Serbia di partecipare in qualità di osservatore ai lavori dell'Agenzia e definire le modalità della suddetta partecipazione, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate dall'Agenzia, ai contributi finanziari e al personale.
- (5) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 82, paragrafo 3, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽³⁾, il direttore dell'Agenzia può autorizzare, in via eccezionale, l'assunzione di cittadini della Serbia che godono di pieni diritti civili e politici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In quanto paese candidato all'adesione, la Serbia partecipa, in qualità di osservatore, all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali istituita con regolamento (CE) n. 168/2007.

Articolo 2

1. L'Agenzia può trattare le questioni inerenti ai diritti fondamentali in Serbia nel quadro fissato dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007, nella misura necessaria ai fini del progressivo allineamento dell'ordinamento di tale paese al diritto dell'Unione.
2. A tale scopo, l'Agenzia può svolgere in Serbia i compiti di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 168/2007.

⁽¹⁾ GUL 278 del 18.10.2013, pag. 16.⁽²⁾ GUL 53 del 22.2.2007, pag. 1.⁽³⁾ GUL 56 del 4.3.1968, pag. 1.

Articolo 3

La Serbia contribuisce finanziariamente alle attività dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 4

1. La Serbia designa un osservatore e un supplente che rispondano ai criteri di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007. Essi sono ammessi a partecipare ai lavori del consiglio di amministrazione su un piano d'uguaglianza con i membri e i supplenti designati dagli Stati membri, ma senza diritto di voto.
2. La Serbia designa un funzionario quale funzionario nazionale di collegamento, nei termini di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.
3. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente decisione, la Serbia comunica alla Commissione europea i nominativi, le qualifiche e i recapiti delle persone di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 5

I dati forniti all'Agenzia o da questa provenienti possono essere pubblicati e sono resi accessibili al pubblico, purché in Serbia sia assicurato alle informazioni riservate lo stesso livello di protezione garantito nell'Unione.

Articolo 6

La Serbia riconosce all'Agenzia la stessa capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dall'ordinamento nazionale.

Articolo 7

Onde permettere all'Agenzia e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Serbia accorda i medesimi privilegi e immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5, 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 8

Le parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie all'assolvimento dei rispettivi obblighi in forza della presente decisione e le notificano al consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 9


La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2018

Per il Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Serbia

La presidente

J. JOKSIMOVIĆ



ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA SERBIA ALL'AGENZIA DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI

1. Il contributo finanziario che la Serbia corrisponde al bilancio generale dell'Unione europea per partecipare all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia»), indicato al punto 2), costituisce l'intero costo della sua partecipazione per i primi tre anni. A partire dal quarto anno, gli importi saranno determinati conformemente al punto 6).
2. Il contributo finanziario che la Serbia versa per i primi tre anni al bilancio generale dell'Unione per partecipare all'Agenzia è così ripartito:

Anno 1:	180 000 EUR
Anno 2:	183 000 EUR
Anno 3:	186 000 EUR

3. L'eventuale sostegno finanziario fornito dai programmi di assistenza dell'Unione sarà oggetto di accordi separati facenti capo ai pertinenti programmi dell'Unione.
4. Il contributo della Serbia sarà gestito secondo le regole stabilite dal regolamento finanziario ⁽¹⁾ applicabile al bilancio generale dell'Unione.
5. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Serbia per partecipare alle attività dell'Agenzia o presenziare a riunioni riguardanti l'attuazione del programma di lavoro dell'Agenzia sono rimborsate dall'Agenzia in base e secondo le procedure attualmente in vigore negli Stati membri dell'Unione.
6. Dopo l'entrata in vigore della presente decisione e all'inizio di ogni anno successivo, la Commissione inoltrerà alla Serbia una richiesta di fondi per l'importo del contributo dovuto all'Agenzia in forza della presente decisione. Nel primo anno di calendario di partecipazione, il contributo della Serbia sarà calcolato in proporzione al periodo che intercorre tra l'inizio della partecipazione e la fine dell'anno considerato. Negli anni successivi, l'importo del contributo sarà quello fissato nella tabella di cui al punto 2) del presente allegato. A partire dal quarto anno, il contributo sarà adattato alla luce di ogni aumento o diminuzione della sovvenzione destinata all'Agenzia al fine di mantenere l'analogia tra il contributo per la Serbia e il bilancio dell'Agenzia per l'UE-28. Il contributo può essere riesaminato anche negli esercizi successivi in base ai più recenti dati statistici pubblicati dall'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat).
7. Il contributo è espresso in EUR e versato su un conto in EUR della Commissione.
8. Dando seguito alla richiesta di fondi, la Serbia versa il proprio contributo entro trenta giorni dall'inoltro della richiesta da parte della Commissione.
9. In caso di ritardo nel versamento del contributo, la Serbia è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso d'interesse è pari al tasso applicato, alla data della scadenza, dalla Banca centrale europea per le operazioni in EUR, maggiorato di 1,5 punti percentuali.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1802 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 275 del 12 ottobre 2016)

Pagina 35, articolo 1, punto 1 che modifica l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013, comma unico:

anziché: «Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili quando sia richiesta l'autorizzazione di un prodotto (lo «stesso prodotto») identico a un altro biocida, gruppo di biocidi o biocida appartenente ad un gruppo di biocidi registrato o autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) n. 528/2012, o per il quale è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione (il «prodotto di riferimento»), per quanto riguarda tutte le ultime informazioni fornite in merito all'autorizzazione o alla registrazione, eccetto le informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (**).»

leggasi: «Il presente regolamento stabilisce le modalità applicabili quando sia richiesta l'autorizzazione di un prodotto (lo «stesso prodotto») identico a un altro prodotto - sia questo un biocida, una famiglia di biocidi o un biocida appartenente ad una famiglia di biocidi - registrato o autorizzato a norma della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o del regolamento (UE) n. 528/2012, o per il quale è stata presentata una domanda di registrazione o autorizzazione (il «prodotto di riferimento»), per quanto riguarda tutte le ultime informazioni fornite in merito all'autorizzazione o alla registrazione, eccetto le informazioni che possono essere oggetto di un cambiamento amministrativo in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (**).».

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 93 del 5 dicembre 2016)

18CE1915

Rettifica dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 2008

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 164 del 30 giugno 2015)


Protocollo 7, allegato II, appendice 1, parte B (In Bosnia-Erzegovina), rubrica A) (Vini originari della Bosnia-Erzegovina), sottorubrica «Regione/Sottoregione», prima voce:

anziché: «Middle Neretva»

leggasi: «Srednja Neretva».

(Accordo allegato alla decisione (UE) 2015/997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 67 del 27 agosto 2015)

18CE1916



Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 348 del 29 dicembre 2017)

Pagina 18, articolo 2, punto 30, al nuovo articolo 369 septdecies, paragrafo 3, lettera e):

anziché: «e) numero individuale d'identificazione attribuitogli in conformità dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 3.»

leggasi: «e) numero individuale d'identificazione attribuitogli in conformità dell'articolo 369 octodecies, paragrafo 2.»

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 26 febbraio 2018)

18CE1917

Rettifica della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 22 maggio 2018)

La presente rettifica è da considerarsi nulla e non avvenuta.

(Rettifica della direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 57 del 23 luglio 2018)

18CE1918

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUE-086) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**

*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**

*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 1 1 0 5 *

€ 5,00

